sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

Dimensione Commercio

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF21AP Edizione: 07/2019

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Polizza Commercio



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Dimensione Commercio

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato e al Contenuto



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.
Gli eventi garantiti sono:

- Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, esplosione e scoppio
- Caduta aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali
- ✓ Sviluppo di fumi, gas e vapori
- ✓ Onda sonica
- ✓ Urto di veicoli o natanti
- ✓ Caduta ascensori, montacarichi e simili
- ✓ Fumo
- ✓ Guasti causati per ordine delle Autorità
- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento
- ✓ Perdita del canone di locazione
- ✓ Onorari periti
- ✓ Costi e onore di concessione e urbanizzazione
- Spese di riprogettazione
- Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
- ✓ Spese per il rifacimento di documenti personali

Garanzie opzionali

- ✓ Eventi socio-politici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Vento e grandine su elementi fragili
- ✓ Sovraccarico neve
- ✓ Fuoriuscita di liquidi
- ✓ Indennità percentuale per interruzione di esercizio
- ✓ Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
- ✓ Fenomeno Elettrico
- ✓ Ricorso Terzi
- ✓ Rischio locative✓ Incendio delle fustelle
- ✓ Merci in refrigerazione

Altre garanzie opzionali:

Furto e rapina (opzionale)

Danni da interruzione di esercizio (opzionale) Vetri, cristalli ed insegne (opzionale)

Merci e attrezzature trasportate (opzionale) Elettronica Responsabilità civile dell'attività

Responsabilità civile dei Prestatori d'Opera

RC inquinamento

RC prodotti

Tutela legale

Assistenza Garanzie catastrofali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

- Non sono considerati Contenuto i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Sono altresì esclusi beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione
- Non sono considerati Fabbricato: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non risponde dei danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- ! di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ! a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata
- ! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- ! di fenomeno elettrico

assicurazione:

- ! indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
- ! o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti dagli eventi previsti dalle Condizioni di polizza.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è l'ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché' la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società, non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile: semestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 3%; quadrimestralmente, con applicazione di un aumento del 4%; trimestralmente, con applicazione di un aumento del 4,50%. Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati

assegni baricari, postair o circorari, muniti della clausola di non trasferiolinta, intestati a Sara Assicurazioni spa, oppure intestati a sara Assicurazioni spa, oppure intestati a sara Assicurazioni espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa; d) forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali,

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza

Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901 secondo comma c.c..

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Assicurazione Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Commercio

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/07/2019 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018

- Patrimonio netto: euro 632.781.975
- Capitale sociale : euro 54.765.000
- Totale delle riserve patrimoniali: euro 516.196.559

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 248.484.929,25
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 111.818.218,16
- Fondi Propri Ammissibili: euro 751.274.498,12
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,00 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendi	ed	altri
danni a	i be	ni

Vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto dagli eventi assicurati. La garanzia Base può così essere arricchita aggiungendo ulteriori garanzie, quali fenomeno elettrico, eventi socio-politici, eventi atmosferici, vento e grandine, sovraccarico neve, fuoriuscita liquidi. Inoltre si possono aggiungere le garanzie ricorso terzi, rischio locativo, merci in refrigerazione, incendio delle fustelle, nonchè le garanzie indennità percentuale od a diaria per interruzione d'esercizio

L'assicurazione è prestabile anche nella formulazione all risks.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati (Contenuto) derivanti da Furto e Rapina.

Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere altre garanzie accessorie, come il furto delle fustelle, indennità aggiuntiva (per le spese straordinarie patite per la ripresa dell'attività interrotta a seguito di sinistro indennizzabile), danni ai distributor esterni, furto con destrezza, e Valori in cassaforte.

E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partite Somma Integrativa Rapina Valori, Somma Integrativa Portavalori e Somma Integrativa Tabacchi, di innalzare i sottolimiti previsti dalla garanzia Furto Contenuto per le rispettive voci.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 1 di 35

Che cosa è assicurato?		
Danni da interruzione d'esercizio	La Società a seguito di un danno indennizzabile in base alle Sezioni incendio allrisks e elettronica allrisks indennizza un importo sino al massimo di quello indicato nella Scheda di polizza, per: la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita; le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
Vetri, cristalli ed insegne	La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi di: a) lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio; b) insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
Merci e attrezzature trasportate	La Società indennizza nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza i danni materiali e diretti subiti delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri o in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o da altri addetti, a seguito di furto/rapina e incendio ed altri danni ai beni.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
Elettronica	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
Responsabilità civile dell'attività	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti. Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente. E' presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali.	
	In alternativa alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, si può optare per la garanzia Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato che tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
RC inquinamento	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:	
	 a) morte e lesioni personali; b) danneggiamenti materiali a cose; c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento. 	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	
RC prodotti	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore -dopo la loro consegna a terzi -per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.	
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.	

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 2 di 35

-/N			
Che cosa è assicurato?			
Tutela legale	La Società assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.		
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.		
Assistenza	La società fornisce una serie di prestazioni previste in polizza tramite una Struttura Organizzativa esterna.		
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.		
Garanzie Catastrofali	La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati daTerremoto e/o Alluvione.		
	L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa èrapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.		
Quali opzioni/person	Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?		
OPZIONI CON RIDUZ	IONE DEL PREMIO		
Furto e Rapina	Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto, Furto Contenuto in aumento, Furto fustelle, Somma Integrativa Tabacchi e Valori in Cassaforte. Impianto di allarme Qualora il Fabbricato assicurato risulti essere protetto da un impianto di allarme, è possibile selezionare la		
	Condizione Complementare "Impianto di allarme". Sono previste due diverse tipologie di impianto di allarme, differenti in base alle ai relativi requisiti. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto, Furto Contenuto in aumento, Furto fustelle, Somma Integrativa Tabacchi e Valori in Cassaforte. L'entità di tale riduzione di premio è differenziata in base alla tipologia di impianto di allarme presente all'interno del Fabbricato assicurato.		
Incendio ed Altri Danni ai Beni	Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico,Incendio Fabbricato e/o Contenuto in formulazione All Risks) prevedono la possibilità di optare per franchigie/scoperti/minimi di scoperto differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia		
Responsabilità Civile	E' prevista la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia		
OPZIONI CON PAGA	MENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
Furto e Rapina	Somma integrative Rapina Valori - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto in caso di Rapina Valori (comprese fustelle).		
	Somma integrative Portavalori - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto per i Portavalori.		
	Somma integrative Tabacchi - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto per i Tabacchi		
	Furto delle fustelle - Si assicurano, superando i limiti previsti per i Valori, le fustelle custodite all'interno della farmacia assicurata		
	Furto con destrezza – Si estende la garanzia anche al furto commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati		
	Distributori esterni – Si estende la garanzia al furto del distributore automatico (ed al relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato e di pertinenza dell'attività esercitata		
	Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti – Viene aumentato il sottolimite per danni subiti dai locali od ai relativi serramenti in conseguenza di furto tentato o commesso, compresi gli atti vandalici		
	Presenza apparecchi elettronici giochi d'azzardo – Si assicurano anche gli apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo ed il relativo contenuto		
Incendio ed Altri Danni ai Beni	Dehor, gazebo – E' possibile, sia per la formula a Rischi Nominati che All Risks, estendere anche per i dehor e gazebo, la garanzia contro i danni derivanti da eventi sociopolitici ed eventi atmosferici		
	Grandine su veicoli all'aperto - Si estendono i danni da grandine anche ai veicoli all'aperto, oggetto dell'attività assicurata		

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 3 di 35



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Elettronica

Condizioni aggiuntive

Estende la copertura ad una serie di ulteriori prestazioni:

<u>Supporto dati e software in licenza d'uso</u>:la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti

<u>Indennità aggiuntiva:</u> la Società indennizza le spese straordinarie documentate resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

<u>Impiego mobile:</u> Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano

Responsabilità Civile

Lavori presso terzi - Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe durante l'istallazione presso terzi dei prodotti venduti

Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione D.M. 37/2008: La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

Tale estensione si applica esclusivamente alle attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti per il loro esercizio

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

Responsabilità Civile da furto - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Lavanderie e stirerie

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.

Commercio ambulante

L'assicurazione è estesa all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee.

Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento

Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato,

Toelettatura - Danni agli animali

L'assicurazione è estesa ai danni agli animali in consegna e custodia all'Assicurato,

Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini, risciò

Si comprende l'attività di noleggio biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse,

Responsabilità attività di alloggio accessoria ad attività di ristorazione

Estende la copertura alla RC derivante dall'attività di alloggio purchè accessoria all'attività principale, nonché per i danni di cui l'Assicurato fosse responsabile ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli)

La garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia viene estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 4 di 35

Responsabilità Civile prodotti

Danno al prodotto finito

L'assicurazione viene estesa ai danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Responsabilità Civile prodotti

Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta

Con tale estensione, l'assicurazione vale anche per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)

Danni da mancato freddo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati.

Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)

Responsabilità Civile Inquinamento

Spese di bonifica - L'assicurazione è estesa alla bonifica ed al ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 5 di 35



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

PER ENTRAMBE LE FORMULAZIONI DI GARANZIA (RISCHI NOMINATI E ALL RISKS)

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 100.000.

SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO

La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo . Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE

La garanzia viene prestata per il periodo strettamente necessario al ripristino, non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

ONORARI PERITI

Le spese di perizia e gli onorari del perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

COSTI E/O ONERI DI CONCESSIONE E DI URBANIZZAZIONE

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE

La garanzia viene prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI - Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 6 di 35

A

Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SPESE PER IL RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI O DI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AZIENDA

La garanzia viene prestata con il massimo di Euro 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa . Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

COSE ALL'APERTO

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000

MERCI PRESSO TERZI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto , con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30 000

PARTECIPAZIONI A MOSTRE E FIERE

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto , con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

CONDIZIONE CENTRI COMMERCIALI

A) INDENNIZZO SPESE DI AFFITTO E CONDOMINIALI

le spese condominiali a carico del Contraente, fino ad un massimo di Euro 1.000 mensili e di Euro 3.000 per sinistro.

B) INDENNITA' PER CHIUSURA NEGOZIO LEADER

L'indennità verrà corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno, secondo le seguenti condizioni:

- 1) importo pari a Euro 100, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- 2) importo pari a Euro 150, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq.
- 3) importo pari a Euro 200, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.

AUTOVETTURA ALL'APERTO

Qualora si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

LIMITI DI INDENNIZZO

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto,con il massimo di Euro 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale (dipendenze): non più del 20%

della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA RISCHI NOMINATI

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

In caso di danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI – ESTENSIONE DEHOR E GAZEBO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 7 di 35



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 20.000 (ridotto a Euro 5.000 per i pannelli solari) per sinistro e anno assicurativo, i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro

I danni cagionati alle cose assicurate da intasamento di gronde e pluviali causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale sono indennizzati con una franchigia di Euro 500 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a Euro 10.000.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE DEHOR, GAZEBO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

I danni a lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine sono indennizzati previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000.

GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;
- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine. In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:
- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto ad € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato.

SOVRACCARICO NEVE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.000. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 e con il massimo di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI - SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a Euro 5.000 per singolo sinistro e a Euro 10.000 per annualità assicurativa.

INDENNITÀ PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società in caso di sinistro indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo a titolo di diaria per ogni giorno lavorativo di inattività, applicando una franchigia di 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 8 di 35



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PER INFORTUNIO DEL TITOLARE

In caso di infortunio subito da uno dei titolari dell'attività assicurata da cui consegue un ricovero presso un Istituto di cura, pubblico e/o privato della durata di almeno 3 giorni consecutivi tale da determinare l'interruzione momentanea totale o parziale dell'attività stessa, la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura in corrispondenza della voce "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" per ogni giorno lavorativo di inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

GARANZIE COMPLEMENTARI

FENOMENO ELETTRICO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una Franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società rimborsa entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con un massimo del 10% della somma assicurata.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250.

RICORSO TERZI

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso

INCENDIO DELLE FUSTELLE

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA ALL RISKS

La Società non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

- 1. 80% della somma rispettivamente assicurata alle singole partite per: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
- 2. 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 40.000 (ridotto a Euro 10.000 per i pannelli solari e fotovoltaici) per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati ai beni assicurati da eventi atmosferici (grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto) ad installazioni esterne quali, pannelli solari e fotovoltaici, cancelli, muri di recinzione, (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- 3. 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per sovraccarico neve;
- 4. Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione
- 5. Euro 20.000 per danni da gelo e danni da occlusione e intasamento di gronde e pluviali
- 6. Euro 50.000 per i danni direttamente causati da allagamenti (non conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato) conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico.
- Euro 30.000 per: i danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
- 8. Euro 10.000 per le spese di ricerca e riparazione.

DEHOR E GAZEBO - ESTENSIONE AI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI, SOCIO-POLITICI E DOLOSI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

FRANCHIGIA

per ogni sinistro indennizzabile a termini della suddetta formulazione, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta, il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 9 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

FULMINE - Sono esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA RISCHI NOMINATI

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata:
- b) alle insegne;
- di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato.

Sono inoltre sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

EVENTI ATMOSFERICI – Salvo quanto espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla relativa garanzia i danni:

- causati da:
- a) intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra; usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;
- b) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- c) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- d) fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
- e) mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- f) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- g) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- h) valanghe, slavine, gelo, neve;
- subiti da:
- a) alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- b) recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere;
- c) insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
- d) cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
- e) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
- f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti:
- g) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

Sono inoltre sempre esclusi i danne alle tensostrutture.

SOVRACCARICO NEVE - Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.

FUORIUSCITA LIQUIDI - ACQUA CONDOTTA E GELO - Sono esclusi i danni:

- a) da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio;
- c) da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- d) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- e) da rottura di condutture interrate;
- f) da rottura degli impianti automatici di estinzione.

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- g) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- h) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 10 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- b) i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato
- c) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

INDENNITÀ PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate;
- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PER INFORTUNIO DEL TITOLARE

La presente estensione, non è cumulabile con la Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio".

in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, la presente "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare" sarà assorbita dalla "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)" FINCHE' COESISTENTI.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi:
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno:
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale:
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA Indennità giornaliera per interruzione di esercizio" (se rese operanti), ed all'art. IN.2.1.2 Altre spese indennizzabili
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
- sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA ALL RISKS

Sono esclusi:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- 1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 11 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

- 2 esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; frane, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- 4 inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazioni di acqua marina;
- 5 trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, al di fuori dall'area di pertinenza aziendale; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni di
- 1 guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anomalo od improprio funzionamento del macchinario; s'intendono però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche;
- 2 fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 3 fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; sempreché non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c) i danni causati da o dovuti a:
- 1 interruzione di reazioni termiche, isotermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 2 mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
- 3 errata manovra:
- 4 effetti graduali degli eventi atmosferici;
- 5 crolli, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati,
- 6 polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 7 animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 8 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 9 errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 10 mancata e/o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 11 difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 12 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

d) si intendono comunque esclusi:

- i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2 i danni causati da impiego di esplodenti o sminamento;
- 3 i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- 4 i danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o loro tentativi, furto con destrezza, borseggio e taccheggio; anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- 5 i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale chimica, biologica o nucleare, dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- 6 i danni di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 7 i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
- 9 i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 12 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

Sono inoltre esclusi:

10. le perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili

ESCLUSIONI E RIVALSE

DEHOR GAZEBO – Sono inoltre sempre esclusi i danni alle tensostrutture

PER TUTTE LE FORMULAZIONI

FENOMENO ELETTRICO - Sono esclusi i danni:

- a) causati a : lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- b) dovuti a : usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

RICORSO TERZI – L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
 - a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

COSE ALL'APERTO - La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici. sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature Sono comunque esclusi i danni subiti dai distributori automatici esterni di pertinenza dell'attività assicurata. Se l'attività assicurata e riportata sulla Scheda di copertura è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", limitatamente alle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) poste all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata, sono sempre esclusi i danni cagionati da atti dolosi e vandalici.

CONDIZIONE SPECIALE "CENTRI COMMERCIALI" - INDENNIZZO SPESE DI AFFITTO E CONDOMINIALI - Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- 3) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

CONDIZIONE SPECIALE "CENTRI COMMERCIALI" - INDENNITÀ PER CHIUSURA NEGOZIO "LEADER" – L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

CONDIZIONE SPECIALE "AUTOVETTURE ALL'APERTO" - La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 13 di 35

A

Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

FURTO - CLANDENSTINITA'

La garanzia non si intende operante qualora l'introduzione clandestina abbia interessato il fabbricato che ospita i locali oggetto dell'assicurazione.

MERCI NON INERENTI

In caso di esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.

DANNI AL CONTENUTO CAGIONATI DAI LADRI – La Società indennizza i danni al Contenuto cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

ONORARI DEL PERITO – Sono comprese le spese di perizia entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI – La Società indennizza le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 2.500 per sinistri ed Euro 5.000 per annualità

SOSTITUZIONE SERRATURE.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.000.

SPESE SANITARIE DOCUMENTATE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO DA SCIPPO O RAPINA

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI AI LOCALI E AI SERRAMENTI

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000.

Se è selezionata la Condizione aggiuntiva "Deroga ai limiti per danni ai serramenti e locali", il limite di indennizzo sarà fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo, con abrogazione quindi del sottolimite del 10% suindicato

PORTAVALORI (PERDITA DI VALORI TRASPORTATI)

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000.

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto , con il massimo di Euro 10.000.

MERCI PRESSO TERZI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.

RAPINA COMMESSA SU CLIENTI E FORNITORI

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300 per il denaro.

SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE

La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 14 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

TABACCHI

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda esplicitamente la presenza di tabacchi, gli stessi si intendono assicurati per non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per sinistro con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

COSE ALL'APERTO

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 .

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

STAZIONI DI SERVIZIO E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per il furto del denaro contenuto nelle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di servizio, quando le stesse sono in funzione ed a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione delle stesse: sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata e con il massimo indennizzo per sinistro di € 3.000,00 indipendentemente dal numero di colonnine colpite.

Per il furto del carburante contenuto nei serbatoi interrati - anche se di proprietà di terzi - sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione dei mezzi di chiusura dei serbatoi stessi.

A termini della presente Condizione sempre operante, resta convenuto che per ciascun sinistro indennizzabile, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300.00 euro.

LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO CONTENUTO - Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a. Valori e Preziosi : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- d. Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI (24A)

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque siano presenti i requisiti minimi sopra richiamati, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del

IMPIANTO DI ALLARME - Sono previsti due differenti tipologie di allarme anti-intrusione:

Impianto di allarme anti-intrusione (impianto di allarme generic): Qualora il suddetto impianto di allarme per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi: Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agi suindicli obblighi previsti dalle Condizioni contrattuali, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 15 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SOMMA INTEGRATIVA PORTAVALORI / RAPINA VALORI / TABACCHI

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

DISTRIBUTORI ESTERNI

Tale garanzia viene prestata, per sinistro ed anno assicurativo, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000.

La Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto 25% col minimo € 250. La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per i valori la garanzia è prestata col massimo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo.

FURTO CON DESTREZZA

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di euro 250.

PRESENZA APPARECCHI ELETTRONICI GIOCHI D'AZZARDO

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, somma superiore ad euro 5.000;
- per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

SCOPERTI IN CASI PARTICOLARI

Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

- del 10%, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento, antichità ed arte, argenterie, armi da fuoco, audiovisivi, elettronica, numismatica, foto-ottica, filatelia pelletterie, pelliccerie,
- del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura", purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- 3. del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. FR.2 "Rischi assicurati");
- del 25% in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
- 5. del 20%, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI - L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO

E' escluso il furto parziale

COSE ALL'APERTO

La garanzia non si applica alle apparecchiature di pre-pagamento (colonnine self service)

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 16 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori in aggiunta alle esclusioni sopra riportate sono esclusi i danni dovuti a:

- 1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- 2. smarrimento o misteriosa sparizione;
- 3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- 4. furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

Danni da interruzione d'esercizio

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di giorni di franchigia fissa pari a 3 giorni.

- 1. Relativamente agli eventi sottoelencati la Società risponde delle perdite conseguenti, limitatamente al caso in cui detti eventi siano coperti a termini della polizza di riferimento e abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della stessa, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione di fianco indicato:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio: 80% della somma assicurata;
- · fenomeno elettrico fino al massimo di Euro 10.000;
- sovraccarico neve: fino a concorrenza del 40% della somma assicurata;
- eventi indennizzabili con la Sezione Elettronica: fino al massimo di Euro 50.000.
- 2. Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.

ONERI PERITALI - In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 15.000 per periodo di assicurazione.

ONERI DI LIQUIDAZIONE

La garanzia è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato in caso di sinistro per gli onorari dovuti alla Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 25.000 per periodo di assicurazione,

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 17 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Danni da interruzione d'esercizio

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Sono escluse le perdite e le spese:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:

- causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario;
- rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
- di furto, rapina;

b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata:
- provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo della perdita effettiva derivante da inattività, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, in seguito a divieto di accesso ai beni descritti nella polizza di riferimento, imposto dall'Autorità in conseguenza di un evento verificatosi e previsto dalle Sezioni di riferimento.
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni di riferimento.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DOPO IL SINISTRO

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

La Società non è altresì tenuta a corrispondere indennizzo per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

INOPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La presente sezione è automaticamente non operante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa. In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.

Vetri, cristalli ed insegne

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a Euro 4.000.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- b) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze:
- c) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- f) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- g) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- h) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 18 di 35



Ci sono limiti di copertura?

Merci e attrezzature trasportate

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 200.

ESCLUSIONI E RIVALSE

FURTO E RAPINA - Sono esclusi i danni:

- a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;
- b) ai veicoli;
- c) subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - Sono esclusi i danni:

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;
- c) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- d) a veicoli.

Elettronica

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.

SPESE DI SGOMBERO, TRASPORTO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO RESIDUI DEL SINISTRO La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.

COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.

ONORARI DEL PERITO

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di Euro 7.000.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di Euro 5.000.

IMPIEGO MOBILE

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% quando i beni assicurati:
 - a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.3.2;
 - sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
 - c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
 - d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per i Rischi assicurati', relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.000.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 19 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCOPERTI IN CASI PARTICOLARI

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel
 caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e
 ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni :

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli
 Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico:
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici;
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - · virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 20 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

ESCLUSIONI E RIVALSE

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

INOPERATIVITA' DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI (RCO) -

Per le malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale purchè le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000 per sinistro con il limite di Euro 250.000 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

FRANCHIGIA

La garanzia RCT ed RC della proprietà del Fabbricato, prevedono l'applicazione di una franchigia per danni a cose, il cui import è riportato sulla Scheda di copertura.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI (ESCLUSI I VEICOLI)

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; il limite di indennizzo è di Euro 10.000 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite indennizzo di Euro 250.000.

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELL'IMPRESA - Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 21 di 35



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

COMMITTENZA AUTO

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 10.000.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo pari al 5% del massimale per sinistro.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente estensione i viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - DANNI DA INCENDIO

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 per veicolo danneggiato.

RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVITA' ACCESSORIA DI CATERING

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000 per sinistri ed annualità assicurativa, e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250

RESPONSABILITÀ CIVILE DA APPLICAZIONE PRODOTTI COSMETICI E PRATICA TRATTAMENTI DI BELLEZZA

Per i danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestati anche presso il domicilio degli stessi, l'estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000.

Per i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo l'estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

RESPONSABILITÀ CIVILE INSTALLAZIONE PRESSO TERZI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 100.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 22 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

FURTO

La presente assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo indennizzo di Euro 50.000.

LAVANDERIE E STIRERIE

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250, ed il limite di indennizzo di Euro 10.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMERCIO AMBULANTE

Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute o possedute, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovantisi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilitazione dell'esercizio mobile, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 150 ed il limite di indennizzo di Euro 5.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000.

SERVIZIO DI GUARDAROBA: DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e fino alla concorrenza di Euro 250 per singolo danneggiato, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c.

TOELETTATURA - DANNI AGLI ANIMALI

Questa estensione è prestata sino a concorrenza di Euro 2.500 per animale, con il limite di Euro 15.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

RESPONSABILITA' CIVILE PER NOLEGGIO BICI, MONOPATTINI RISCIO'

Questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 250 per sinistro.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

e) da furto;

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 23 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo nel caso in cui l'attività assicurata sia svolta presso terzi;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quell trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; salvo nel caso in cui l'attività assicurata sia svolta presso terzi;
- cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo le responsabilità derivante dallo smercio;
- k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
- p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di impianti sportivi, salvo quanto previsto alla condizione "Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata" di cui all'articolo RC.3 -Condizioni sempre operanti.
- q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- s) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- w) causati da (o connessi a) virus informatici;
- x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi:

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 24 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI (RCO)

Per il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, l'assicurazione non vale per:

- gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO – Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA - Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI (ESCLUSI I VEICOLI) – L'assicurazione non comprende i danni cagionati a imbarcazioni, i preziosi, i valori e il denaro.

Sono esclusi i danni da furto o da incendio.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ – DANNI DA ACQUA

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ – PROPRIETA' E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, CARTELLI PUBBLICITARI E STRISCIONI

L'assicurazione non comprende i danni alle cose sulle quali gli stessi sono istallati

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELL'IMPRESA

L'assicurazione non comprende le malattie professionali

RISCHIO SMERCIO - Per le cose vendute o somministrate (eccetto i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio) l'assicurazione non si intende operante per i danni dovuti a vizio originale del prodotto. L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora attivata la sezione RC Prodotti, relativamente ai prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, la presente condizione speciale non si intende operante.

COMMITTENZA AUTO

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapport di cui all'articolo RC.6 – "Persone non considerate terze"

PERDITE PATRIMONIALI DA VIOLAZIONE PRIVACY

Rimangono esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Qualora attivata la sezione RC Inquinamento, la presente condizione speciale non si intende operante.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PISCINA ACCESSORI ALL'ATTIVITA' ASSICURATA

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Sono esclusi i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso

RESPONSABILITÀ CIVILE INSTALLAZIONE PRESSO TERZI – Sono esclusi i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 25 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

RESPONSABILITÀ CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI - L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

RESPONSABILITA' CIVILE DA FURTO

Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMERCIO AMBULANTE - Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto:
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

SERVIZIO DI GUARDAROBA: DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA -L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

TOELETTATURA - DANNI AGLI ANIMALI - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, incendio, contagio.

RESPONSABILITA' CIVILE PER NOLEGGIO BICI, MONOPATTINI,

E' esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

TATUATORI – LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DELLA CONDUZIONE

L'assicurazione di responsabilità civile è limitata esclusivamente ai danni derivanti dalla conduzione dello studio di tatuaggi.

Rimangono esclusi i danni derivanti dall'esercizio professionale dell'attività di tatuatore.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (ESCLUSI I VEICOLI) -

Sono esclusi i veicoli.

Inoltre sono esclusi:

- I danni alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;
- i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari

DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI

Sono esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 26 di 35

Ci sono limiti di copertura?

RC inquinamento

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per periodo assicurativo;
- b) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento.

SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE E CONTENIMENTO

Questa estensione viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI AGRICOLE O DI SERVIZI, ED IN GENERE DA IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE BENI CHE SI TROVINO NELL'AREA INTERESSATA DALL'INQUINAMENTO

Questa estensione si intende prestata con limite di indennizzo pari al 30% del massimale.

SCOPERTO OBBLIGATORIO - Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 %, del massimale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

SPESE DI BONIFICA

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo pari al 10% del massimale

ESCLUSIONI E RIVALSE

DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese per:

- e) la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- i) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- I) derivanti da alterazione di carattere genetico alla persona;
- m) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- n) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- o) conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa:
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi
 predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
 La presente esclusione o) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al
 momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono
 essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- p) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 27 di 35

Ci sono limiti di copertura?

RC inquinamento

- q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- s) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- w) causati da (o connessi a) virus informatici;
- x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi:

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RC prodotti

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI DA INTERRUZIONE - Limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa

DANNI AL PRODOTTO FINITO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro

DANNI DA MANCATO FREDDO - La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro

LIMITI DI INDENNIZZO - Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per le polizze di durata inferiore all'anno per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SCOPERTO - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 28 di 35

Ci sono limiti di copertura?

RC prodotti

ESCLUSIONI E RIVALSE

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società:
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici:
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- I) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.
- u) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- v) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- x) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- w) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- y) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- z) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- aa) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ab) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 29 di 35



Ci sono limiti di copertura?

RC prodotti

ESCLUSIONI E RIVALSE

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi:

ac) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

ad) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità:
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Tutela Legale

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza

VERTENZE CONTRATTUALI CON FORNITORI RELATIVAMENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE SEDI/IMMOBILI ASSICURATE

La prestazione opera con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro

CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

ESCLUSIONI - "DIFESA BASE" E "DIFESA COMPLETA"

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalla presenti Norme che regolano il Contratto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive:
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'TL.2 Prestazioni garantite -"Copertura Base", punto d);
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività salvo quanto previsto alla Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- limitatamente al punto b) dell'articolo TL.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 30 di 35

Ci sono limiti di copertura?			
Tutela Legale	ESCLUSIONI E RIVALSE		
	CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPER CREDITI		
	La presente estensione non è operante per controversie con i clienti relative a recupero crediti.		
Garanzie Catastrofali	MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI		
	DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - I presente estensione è prestata fino alraggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,0		
	SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estension è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000		
	LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurat sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minim sono riportati sulla Scheda di copertura		
	ESCLUSIONI E RIVALSE		
	TERREMOTO: Per la garanzia Terremoto la Società non indennizza i danni:		
	 a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucle dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 		
	b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;		
	 c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulic salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 		
	e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddi commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità de		
	 cose assicurate; f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relati alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; 		
	 g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela; i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia; l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità. 		
	ALLUVIONE: La Società non indennizza i danni:		
	a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicid trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;		
	b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;		
	c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;		
	 d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulic salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle co- assicurate; 		
	e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;		

a enti mobili all'aperto;

dalla grandine

a fabbricati costruite in aree golenali

h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento

momento della sottoscrizione della presente Polizza.

fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili;

alle merci la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm.

avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o

a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al

m) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature,

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 31 di 35

Ci sono limiti di copertura?

Assistenza

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INVIO IDRAULICO PER INTERVETI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).

SERVIZIO DI VIGILANZA-Fino alla concorrenza massima di euro 500 (IVA inclusa)

RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di euro 350 (IVA inclusa)

LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Ciascuna garanzia, sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti:
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
 ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti
 popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di
 qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i danni dovuti a:

- rottura
- otturazione
- guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili

INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

In caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltrechè interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato, la prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 32 di 35

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

 Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro:
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore:
- dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Prodotti e Responsabilità Civile Inquinamento

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Sezione Tutela Legale

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 33 di 35



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Assistenza

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)
- Fax: +39 02 66100944
- Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando:
- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
- il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto .Denuncia di sinistro

tto

Gestione da parte di altre imprese

Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali

Assistenza:perla liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952c.c. .Nell'assicurazione della Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato od ha promosso contro questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Obblighi dell'impresa

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:

- trenta giorni per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed Altri danni ai beni, Furto, Cristalli, Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali
- sessanta giorni per le altre garanzie

dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

®

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP				
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP				



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP					
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.					



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento
stipulazione	Vale quanto riportato in materia di disdetta del contratto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 34 di 35



A chi è rivolto questo prodotto?

Chi vuole proteggere un esercizio commerciale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 133,51.

COME POSSO I				
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.			
	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi			
di risoluzione delle controversie, quali:				
ui risoluzione delle				
Mediazione				
	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito			

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

DIPA21AP Ed. 07/2019 Pag. 35 di 35

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

21AP Contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara



Contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

Dimensione Commercio

07/2019

Condizioni di Assicurazione Modello: 21AP Edizione: 07/2019

(da conservare insieme al Set Informativo)

Indice

GLOSSARIO	4
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	8
FR - FURTO E RAPINA	10
- Che cosa posso assicurare	10
- Contro quali danni posso assicurarmi	10
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	13
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	16
IN – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	18
- Che cosa posso assicurare	18
- Contro quali danni posso assicurarmi	18
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	26
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	31
EL - ELETTRONICA	34
- Che cosa posso assicurare	34
- Contro quali danni posso assicurarmi	34
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	35
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	38
MC - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	39
- Che cosa posso assicurare	39
- Contro quali danni posso assicurarmi	39
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	39
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	41
MT - MERCI - ATTREZZATURE TRASPORTATE	42
- Che cosa posso assicurare	42
- Contro quali danni posso assicurarmi	42
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	42
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	42
CR - CRISTALLI VETRI ED INSEGNE	43
- Che cosa posso assicurare	43
- Contro quali danni posso assicurarmi	43
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	43
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	43
RC - RESPONSABILITA' CIVILE	44
- Che cosa posso assicurare	44
- Contro quali danni posso assicurarmi	44
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	50
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	53
RP - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	55
- Che cosa posso assicurare	55
- Contro quali danni posso assicurarmi	55
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	55
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	57
RI - SEZIONE RC INQUINAMENTO	58
- Che cosa posso assicurare	58

- Contro quali danni posso assicurarmi	58
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	58
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	60
TL - TUTELA LEGALE	61
- Che cosa posso assicurare	61
- Contro quali danni posso assicurarmi	61
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	61
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	63
AS - ASSISTENZA	64
- Che cosa posso assicurare	64
- Contro quali danni posso assicurarmi	64
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	65
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	65
GARANZIE CATASTROFALI (CS)	66
- Che cosa posso assicurare	66
- Contro quali danni posso assicurarmi	66
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	66
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	67
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	68

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Armadi di sicurezza e/o corazzati: Armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3;
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o laterale;
- peso minimo kg 100.

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza: Prestazioni assicurative relative al "ramo assistenza", consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale).

Casseforti: Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione). Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Catering: Preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande a domicilio/presso terzi in occasione di matrimoni, cerimonie, manifestazioni o simili, comprese le eventuali operazioni di preparazione e riordino di tavoli/buffet.

Centro Commerciale: Complesso di esercizi indipendenti ubicati in un unico fabbricato o in più fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche:

- durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso;
- durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo da almeno un addetto;
- gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio – Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

- a) Merci: Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'articolo IN.5 Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplodenti, materiali infiammabili e merci speciali.
 - Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori -Preziosi.
- b) Macchinario -Attrezzature -Arredamento d'ufficio: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.
- c) Apparecchiature elettroniche: I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, tablet e smartphone.
- d) Cose Particolari: Qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

e) Oggetti d'arte, Preziosi, Valori:

Oggetti d'arte: Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle;

Valori: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali, biglietti delle lotterie ivi compresi quelli delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (i cosiddetti "Gratta e Vinci"), schede e "ricariche" telefoniche, ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore, fustelle;

Nella definizione di Contenuto si intendono ricompresi, alle stesse condizioni suindicate, anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto):

- i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto;
- apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo (slot machine e simili), nonchè gettoniere, cambiamonete con i relativi contenuti.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza.

Dehor: Spazio esterno di un esercizio commerciale, smontabile e rimovibile posto su suolo pubblico o privato.

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Distributore di carburante: vedasi definizione di "Stazione di servizio".

Esercizio commerciale (Azienda): Insieme dei locali nei quali viene svolta l'attività commerciale indicata nella scheda di polizza.

Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico -sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico; dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Rientrano nella definizione di Fabbricato i chioschi intendendosi per tali i manufatti isolati di contenute dimensioni in muratura o di altro materiale incombustibile, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo, eretto in luogo pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Dalla definizione di Fabbricato sono in ogni caso esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica.
- Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete

Fustelle: Per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Fissi/Infissi -Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale.

Gazebo: Struttura architettonica coperta, ma aperta verso l'esterno, solitamente costruita in legno strutturale, ferro battuto, o talvolta in muratura

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che puo' autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti -ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Margine di contribuzione (MdC): la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Massimale: L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Negozio leader: Si intende per tale quello che presenta la maggior superficie di vendita all'interno di un Centro commerciale e questa non è comunque inferiore al 20% della superficie totale di vendita del Centro stesso.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perdita patrimoniale: Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo (mod. SIN21AP) composto da:

- DIP Base Modello DIP21AP;
- Dip Aggiuntivo Modello DIPA21AP:
- Condizioni di Assicurazione Mod. CA21AP;
- Scheda di copertura SC21AP.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

(da conservare insieme al Set Informativo)

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A..

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sezione di riferimento: Sezioni IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni, e/o EL - Elettronica, colpite da sinistro alle quali la garanzia di cui alla Sezione "Danni da interruzione di esercizio" si riferisce al fine di verificarne l'operatività.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla sezione tutela legale: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alle sezioni R.C.Prodotti e R.C.Inquinamento: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato Sinistro in serie (limitatamente alla RC prodotti): Una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Stazione di servizio: Impianto adibito a rifornimento di carburante costituito da attrezzature fisse e/o mobili quali fabbricati, chioschi, pensiline, pompe, isole pedonali, insegne pubblicitarie in genere, nonché quant'altro inerente l'attività esercitata dalla proprietà e/o dai gestori della stessa. Possono coesistere attività commerciali complementari quali – a titolo esemplificativo – piccola officina per riparazione veicoli e gommista, rivendita di autoaccessori, bar e generi di conforto.

Struttura Organizzativa: A.C.I. Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI, autorizzata ai termini di Legge alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Tensostruttura: Struttura realizzata con materiali mantenuti in posizione tramite tensione.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tubo interrato: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 -173/4 e correlati.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo di cinque anni, in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, a fronte di una riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione,in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

NC.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale . In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

NC.8 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com).

NC.9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

(da conservare insieme al Set Informativo)

NC.12 - Difesa dall'inflazione - indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "Costo della vita".

FR - FURTO E RAPINA

Che cosa posso assicurare

FR.1 Che cosa si assicura

Si assicurano i danni da furto e rapina arrecati al Contenuto destinato all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli FR.6 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e FR.7 "Mezzi di protezione e chiusura" mediante:
 - 1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2. uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3. uso di chiavi false;
 - 4. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno:
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; la garanzia non si intende operante qualora l'introduzione clandestina abbia interessato il fabbricato che ospita i locali oggetto dell'assicurazione. E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi:

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- d. attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20**, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso:
- f. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;
- B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- C) Danni al Contenuto, compresi i danni da atti vandalici, cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

D) Altri danni indennizzabili

Sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a. Onorari del Perito: le spese di perizia entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- b. Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa;
- c. Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o eguivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti.
 - L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.000;
- d. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dell'articolo FR.2 "Rischi assicurati" lettera b) ed articolo FR.3 Condizioni sempre operanti punto 2). In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.

FR.3 - Condizioni sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata per il Contenuto, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

- 1) Danni ai locali e ai serramenti La Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti, fissi ed infissi, a gronde e pluviali, ed agli impianti di allarme, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000.
- 2) Portavalori (Perdita di valori trasportati) La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'Azienda (inerenti l'attività dichiarata), comprese fustelle, durante il trasporto degli stessi, a seguito di:
 - 1 furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
 - furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - 3 rapina/estorsione.

Copia per il Cliente

La garanzia è prestata esclusivamente:

- per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- durante l'orario di lavoro, tra le ore 7 e le ore 2 del giorno successivo;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 10.000.

4) Merci presso terzi

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura". In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.

5) Rapina commessa su clienti e fornitori

L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda su clienti e fornitori. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300 per il denaro.

6) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

L'assicurazione inoltre comprende il rimborso delle spese sostenute allo scopo di migliorare / potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindature di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.

7) Furto autovetture all'aperto

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autovetture nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni autovettura siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave. Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso, non è quindi assicurato "furto parziale". Il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

8) Furto Tabacchi

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda esplicitamente la presenza di tabacchi, gli stessi si intendono assicurati con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

9) Cose all'aperto

La garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci inerenti l'attività assicurata, anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.

Tale disposto non si applica ad autovetture, e veicoli in genere.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 .

Se l'attività assicurata è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", la presente estensione non si applica alle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di servizio. Fermo invece quanto previsto al successivo punto del presente articolo.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

10) Stazione di servizio e distributori di carburante

La presente clausola è valida solo se sulla Scheda di copertura, è richiamata l'attività di "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina".

L'assicurazione è prestata anche per:

- 1) furto valori compresi i buoni benzina e "bollini" per azioni promozionali, riposti in cassetti chiusi a chiave all'interno dei locali fermi i limiti massimi di indennizzo di cui all'articolo FR.9 Limiti massimi di indennizzo, lettera a);
- rapina valori estesa alla rapina commessa all'esterno dei locali mediante violenza o minaccia sulle persone addette all'attività purchè la stessa sia avvenuta all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività;
- 3) furto del denaro contenuto nelle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

servizio, quando le stesse sono in funzione ed a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione delle stesse sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata e con il massimo indennizzo per sinistro di € 3.000,00 indipendentemente dal numero di colonnine colpite. Sono esclusi i danni cagionati dai ladri alle colonnine in occasione di furto tentato o commesso;

4) furto del carburante contenuto nei serbatoi interrati - anche se di proprietà di terzi - sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione dei mezzi di chiusura dei serbatoi stessi.

A termini della presente Condizione sempre operante, resta convenuto che per ciascun sinistro indennizzabile, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

FR.4 Condizioni Complementari

Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - (MEZ24A)

A parziale deroga dell'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura" l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura" (di cui il presente articolo costituisce deroga), la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

Impianto di allarme -(ALL)

Il fabbricato assicurato risulta essere protetto da un impianto di allarme come di seguito descritto:

ALL-1) Impianto di allarme anti-intrusione

Impianto automatico di allarme antifurto, messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora il suddetto impianto di allarme per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 20%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

ALL-2) Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a) n° 1 centralina autoprotetta;
- b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c) registratore di eventi (di controllo);
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

FR.5 Condizioni aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per il **solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.**

Qualora fosse operante questa condizione aggiuntiva, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Somma integrativa Rapina Valori - comprese fustelle (SIRAPIN)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. FR.9 - "Limiti massimi di indennizzo" lett. a) esclusivamente in caso di Rapina Valori (comprese fustelle).

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Portavalori - comprese Fustelle (SIPORTA)

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. FR.3 - "Condizioni sempre operanti" punto 2 "Portavalori".

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Tabacchi (SITABA)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti, punto 8).

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Furto delle fustelle (FUSTEL)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni da Furto alle fustelle custodite nella farmacia assicurata. Per valore della fustella si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato. Detta somma opera esaurita la somma massima indennizzabile per i Valori (articolo FR.9 - "Limiti massimi di indennizzo" lettera a) della partita Contenuto.

Indennità aggiuntiva (INDAGG)

La Società, a parziale deroga dell'art. FR.10 - "Esclusioni" lettera i), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione

Valori in cassaforte - (VALCAS)

A deroga del limite di cui alla lettera a) dell'art. FR.8 "Limiti di indennizzo", si intendono assicurati, per un importo pari alla somma indicata alla corrispondente voce, i Valori custoditi in armadi di sicurezza e/o corazzati e casseforti (vedasi Glossario). Tale garanzia si intende prestata a condizione che gli armadi di sicurezza e/o corazzati e le casseforti in cui sono custoditi i Valori, siano violati con scasso.

Distributori esterni - (ESTERNI)

Si intende ricompreso nei limiti della somma assicurata per il Contenuto il furto del distributore automatico (nonchè il relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato di pertinenza dell'attività esercitata, avvenuto mediante rottura, scasso o asportazione dello stesso e sempreché sia stabilmente fissato al suolo ed/od a pareti in muratura, compreso di apposita blindatura in ferro e/o lamiera.

Tale garanzia viene prestata, per sinistro ed anno assicurativo, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000.

La Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto 25% col minimo € 250. La garanzia comprende anche i danni derivante da atti dolosi o vandalici, nonché i guasti cagionati dai ladri ai distributori.
Per i valori la garanzia è prestata col massimo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo.

Furto con destrezza - (DESTREZ)

A deroga di quanto previsto all'articolo FR.10 - Esclusioni, lettera k), la Società indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, esclusivamente durante le ore di apertura al pubblico, purchè lo stesso venga constatato e denunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di avvenimento.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di euro 250.

Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti (DERSER)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti, punto 1), la Società indennizza i danni ivi previsti fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo, con abrogazione quindi del sottolimite del 10% indicato nel citato articolo.

Presenza apparecchi elettronici giochi d'azzardo (SLOTS)

Premesso che nell'attività assicurata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'articolo 110, e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in deroga a quanto previsto dalla definizione di Contenuto, le garanzie di cui alla presente Sezione sono estese al Furto ed alla Rapina di slot machines, gettoniere, cambiamonete e dei relativi contenuti nonchè ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La presente estensione è operante a condizione che:

 gli apparecchi elettronici idonei per il gioco lecito rivestano carattere di accessorietà rispetto all'attività principale oggetto dell'assicurazione;

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, somma superiore ad euro 5.000;
- per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.6 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo,

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

FR.7 - Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

FR.8 - Attività esercitata

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata sulla scheda di polizza, comprese tutte le operazioni normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando peraltro convenuto che per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.

Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se espressamente previsto dalla attività indicata sulla scheda di polizza.

FR.9 - Limiti massimi di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a. Valori e Preziosi : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- b. Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- c. cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- d. cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.

FR.10 - Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
 - Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. FR.2 "Rischi assicurati";
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- g) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.
- k) derivanti da furto con destrezza.

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

- 1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- 2. smarrimento o misteriosa sparizione;
- 3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- 4. furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- 5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

FR.11 - Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

- 1. del 10%, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento, antichità ed arte, argenterie, armi da fuoco, audiovisivi, elettronica, numismatica, foto-ottica, filatelia pelletterie, pelliccerie,
- 2. del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.7 "Mezzi di protezione e chiusura", purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

- 3. del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. FR.2 "Rischi assicurati");
- 4. del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
- del 20%, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

FR.12 - Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell'Assicurato Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

FR.13 - Coesistenza Assicurazione Elettronica Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

FR.14 - Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto

Scoperto Minimo di scoperto (€) Canantala Can		Tabella riassu	ntiva di limiti, fra	anchigie e scoperti
Onorari del Perito Non previsto Entro il 5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa Ricostruzione archivi e documenti Non previsto Non previsto 10% della Soman Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.000 per annualità assicurativa Sostituzione serrature Non previsto Non previsto € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Spese sanitarie documentate Non previsto Non previsto 10% della Soman Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Danni al locali ed ai serramenti Non previsto Non previsto Entro il 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 Portavalori Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre mercati 15 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Merci presso terzi 10 Non previsto Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa	Garanzia	Scoperto %	Minimo di	Limite di indennizzo (€)
Ricostruzione archivi e documenti Non previsto Non previ	Danni al contenuto	10	200	Non previsto
Sostituzione serrature Non previsto Non pre	Onorari del Perito	Non previsto	Non previsto	
Spese sanitarie documentate Non previsto Non previsto 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Danni al locali ed ai serramenti Non previsto Non previsto Entro il 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 Portavalori Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre mercati 15 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Merci presso terzi 10 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti persona	Ricostruzione archivi e documenti	Non previsto	Non previsto	
Danni ai locali ed ai serramenti Non previsto	Sostituzione serrature	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per annualità assicurativa
Portavalori Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre mercati 15 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Merci presso terzi 10 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione Non previsto Non previsto € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Furto autovetture all'aperto 20 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Cose all'aperto 20 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante – Furto centra e l'estributori di carburante – Furto carburante nel servizio e distributori di carburante – F	Spese sanitarie documentate	Non previsto	Non previsto	
Partecipazione ad esposizioni, fiere moste mercati 15 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Merci presso terzi 10 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Non previsto Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Purto autovetture all'aperto 20 500 50% SA Contenuto per ciascun veicolo Furto autovetture all'aperto 20 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Cose all'aperto 20 500 20% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nel servica di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi – Mancati adempimenti obblighi dei Contraente/Assicurato	Danni ai locali ed ai serramenti	Non previsto	Non previsto	Entro il 10% della SA Contenuto con il minimo di € 2.000
Merci presso terzi 10 Non previsto 15% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (idenaro) Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa Rapina commessa su clienti e fornitori (denaro) Non previsto 10% della SA Contenuto con il massimo di € 300 per sinistro ed annualità assicurativa Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione Non previsto € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa Furto autovetture all'aperto 20 500 50% SA Contenuto per ciascun veicolo Furto tabacchi 20 Non previsto € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa Cose all'aperto 20 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service 10 300 15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carbu	Portavalori	Non previsto	Non previsto	
Rapina commessa su clienti e tornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Rapina commessa su clienti e tornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Rapina commessa su clienti e tornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto Purto autovetture all'aperto 20 Non previsto		15	Non previsto	
tornitori (indumenti, effetti personali e preziosi) Non previsto	Merci presso terzi	10	Non previsto	
Spese di miglioramento dei sistemi di previsio Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione Non previsto Non previsto Non previsto Sociali allarme anti-intrusione (non in funzione o non registatore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi dei Contraente/ Nancati Activational Activation (Nancativativa Contraente/ Nancati Activativa (Nancativativa Contraente/ Nancati Activativa	fornitori (indumenti, effetti	Non previsto	Non previsto	
Furto autovetture all'aperto 20 500 50% SA Contenuto per ciascun veicolo Furto tabacchi 20 Non previsto 500 50% SA Contenuto per ciascun veicolo Furto tabacchi 20 Non previsto 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Cose all'aperto 500 50% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante neil serbatoi interrati Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) Impianto di allarme con registratorre e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato		Non previsto	Non previsto	
Furto tabacchi 20 Non previsto € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa Cose all'aperto 20 500 20% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. 10 300 10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service 10 300 15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati 10 300 30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto		Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto 20 500 20% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. 10 300 10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service 10 300 15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati 10 300 30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto Non previsto	Furto autovetture all'aperto	20	500	50% SA Contenuto per ciascun veicolo
Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) Mon previsto Non previsto	Furto tabacchi	20	Non previsto	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc. 10 300 10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service 10 300 15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati 10 300 30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto	Cose all'aperto	20	500	
carburante – Furto denaro nelle colonnine self service 10 300 15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000 Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nel serbatoi interrati 10 300 30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto	carburante – Furto valori compresi	10	300	
carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati 10 300 30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto	carburante – Furto denaro nelle	10	300	15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000
Iocali 24Å - se non operanti o non esistenti 25 Non previsto Non previsto Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo) 20 Non previsto Non previsto Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato 25 Non previsto	carburante – Furto carburante nei	10	300	30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000
(non in funzione o non attivo) Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto	locali 24A - se non operanti o non	25	Non previsto	Non previsto
e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato Non previsto Non previsto		20	Non previsto	Non previsto
Indennità aggiuntiva Non previsto Non previsto 15% dell'indennizzo liquidabile per la partita Contenuto	e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del	25	Non previsto	Non previsto
	Indennità aggiuntiva	Non previsto	Non previsto	15% dell'indennizzo liquidabile per la partita Contenuto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Distributori esterni	25	250	20% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Per i "valori" massimo indennizzo di € 500 per sinistro ed annualità assicurativa.
Furto con destrezza	Non previsto	250	€ 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Danni ai locali ed ai serramenti - Deroga ai limiti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Presenza Apparecchi elettronici giochi d'azzardo	20	250	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa; € 1.000 per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiomonete e relativi contenuti per sinistro
Attività esercitata – merci non inerenti l'attività dichiarata	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Furto Valori e Preziosi	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Furto Oggetti d'arte	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Furto Cose particolari	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Furto Cose contenute nei locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda	Non previsto	Non previsto	20% SA Contenuto
Scoperto in casi particolari – Specifici settori merceologici	10	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Mezzi di chiusura non conformi	20	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Furto con uso di chiavi false od uso fraudolento di vere	20	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Presenza cantieri edili, impalcature, ponteggi	25	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari -Asportazione cose assicurate tramite veicoli siti nei locali dell'Azienda	20	Non previsto	Non previsto

IN - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

IN.1 Cosa si assicura

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (e sempre che sia stato pagato il relativo premio):

- per Fabbricato e/o Contenuto i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dagli eventi così come previsti dal successivo articolo IN.2.1
- per la voce Ricorso Terzi, la garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi dagli eventi che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risultano essere assicurati.
- per la voce Fabbricato Rischio Locativo, come meglio specificato alla voce "Opzioni di Garanzia Rischio locativo Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato(LOCATI)" di cui all'art. IN.2.1.3, la copertura assicurativa vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 Copertura assicurativa

IN.2.1 Eventi assicurati

IN.2.1.1 - Formule di garanzia:

Formula Rischi nominati

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della garanzia Sezione Incendio sia richiamata la "Formula Rischi Nominati", la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

- a) incendio;
- b) fulmine, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) esplosione, implosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) caduta di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) urto di veicoli o di natanti, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.

Formula All Risks

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della garanzia Sezione Incendio sia richiamata la "Formula All Risks", la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di copertura, tutti i danni materiali e diretti, causati ai beni assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto non espressamente escluso.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, rimborsa altresì, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati all'articolo IN.8, lettera e), numero 8), le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas, di condizionamento e di estinzione esistenti nel fabbricato assicurato che abbiano provocato un danno per fuoriuscita dei liquidi in essi condotti o contenuti; sono escluse le spese di ricerca e riparazione del guasto relative a tubi interrati.

IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- Spese di demolizione e sgombero Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 100.000;
- 2) Spese di rimozione e ricollocamento Le spese effettivamente sostenute, e documentate, resesi necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

- 3) Perdita del canone di locazione, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino, non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.
- 4) Le spese di perizia e gli onorari del perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- 5) Costi e/o oneri (escluse multe, ammende e sanzioni) di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro;
- 6) Spese di riprogettazione. Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato, entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro;
- 7) Spese ricostruzione archivi, documenti, registri Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto;
- 8) Spese per il rifacimento di documenti personali (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, con il massimo di Euro 1.000 per sinistro. Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

IN.2.1.3 - Opzioni di garanzie

Condizione Fabbricato Formula Mutuo - (MUTUO)

Qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'articolo IN.2.1.1 - "Formula Rischi nominati", la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), j), del suindicato articolo.

Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato - (LOCATI)

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, a deroga di quanto riportato al precedente articolo IN.2.1.1 - Formule di garanzia, "Formula Rischi nominati", la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da un evento che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risulta essere assicurato, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'articolo IFCE.7 "Assicurazione parziale - regola proporzionale".

Ài fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'articolo IFCE.16 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali, della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Contenuto a Primo Rischio Assoluto - (CONPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita Contenuto, sia riportato "Contenuto a Primo Rischio Assoluto", sia la partita Contenuto che la partita Contenuto in aumento, sono prestati nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tali partite, all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 "Assicurazione parziale - regola proporzionale". Parimenti non si intende operante la condizione sempre operante di cui all'articolo IN.2.2 "Compensazione tra partite assicurate (COMPEN)".

IN.2.2 - Condizioni sempre operanti

Cose all'aperto - (APERTO)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000.

Sono comunque esclusi i danni subiti dai distributori automatici esterni di pertinenza dell'attività assicurata.

Qualora, in base alla Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè dalle Condizioni aggiuntive rese operanti, si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

Se l'attività assicurata e riportata sulla Scheda di copertura è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", limitatamente alle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) poste all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata, sono sempre esclusi i danni cagionati da atti dolosi e vandalici.

Qualunque sia Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè alle garanzie/Condizioni aggiuntive rese operanti, la Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

Merci presso terzi - (MERTER)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato) entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma

assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Partecipazioni a mostre e fiere - (MOSTRE)

A condizione che sia assicuratà la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Colpa grave - (COLGRA)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Sezione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato (e/o del Contraente) o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Buona fede - (BUOFED)

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Coesistenza esercizio commerciale - abitazione assicurato - (COEABI)

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si intende compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di Fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

Compensazioni tra partite assicurate - (COMPEN)

A parziale deroga dell'articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale", se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell'articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile", risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite Fabbricato e Contenuto, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita eventualmente insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata.

Condizione "Centri Commerciali" - (CENCOM)

Valida esclusivamente qualora l'esercizio commerciale operi all'interno di un Centro Commerciale.

Oltre a quant'altro previsto in polizza, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

a) Indennizzo spese di affitto e condominiali

In caso di interruzione forzata e totale dell'attività di vendita a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che si protrae per oltre 15 giorni, verranno rimborsate:

- 1) le spese di locazione dei locali adibiti all'attività del Contraente
- 2) le spese condominiali a carico del Contraente, fino ad un massimo di Euro 1.000 mensili e di Euro 3.000 per sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- 3) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 4) mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- 5) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

b) Indennità per chiusura negozio "leader"

In caso di chiusura temporanea, di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro Commerciale dovuta ad eventi previsti dalla presente Sezione che abbiano causato danni materiali al negozio stesso, verrà erogata un'indennità giornaliera a titolo di indennizzo per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale. L'indennità verrà corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno, secondo le seguenti condizioni:

- 1) **importo pari a Euro 100**, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- 2) importo pari a Euro 150, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq.
- 3) importo pari a Euro 200, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.

La presente indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

Tale indennità si somma a quella eventualmente assicurata con la Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio".

Autovetture all'aperto - (AUTOUT)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autovetture nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1, aventi uno o più ingressi protetti da cancello.

Qualora, in base alla Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè alle garanzie/Condizioni aggiuntive rese operanti, si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

Qualunque sia la Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè le garanzie rese operanti, la Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 10.000 - (INDPRA)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. IFCE.7 - "Assicurazione parziale".

Migliorie apportate dal locatario al fabbricato - (MIGLIO) Sono ricomprese nella voce "Contenuto", anche tutte le migliorie apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato, al Fabbricato, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Coesistenza Assicurazione Elettronica - (COEELE)

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione (COSTRUZ)

Qualora sulla Scheda di copertura, alla Voce "Cosa assicuriamo", venga riportata, come descrizione dell'attività, "Fabbricato in corso di costruzione / ristrutturazione", la Società prende atto che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione.

Fermo quanto sopra, la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1. vi sia permanente presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
- 2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
- non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4. non sia consentito fumare.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, configurandosi un mutamento nel rischio, il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a procedere ad una sostituzione di polizza per aggiornare il rischio assicurato in base alla nuova destinazione funzionale del fabbricato.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Distributore automatico esterno (ESTERN)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, ed indipendentemente dalla Formula di garanzia prestata e riportata sulla Scheda di copertura, si intende assicurato anche il distributore automatico (nonchè il relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato di pertinenza dell'attività esercitata per per i danni materiali e diretti causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- incendio; a)
- b) fulmine, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) esplosione, implosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) urto di veicoli o di natanti, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché consequenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente estensione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- g) **fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) quasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro;
- da fenomeno elettrico, se reso operante sulla Scheda di copertura, con gli stessi limiti e condizioni previste alla Garanzia complementare di cui all'articolo IN.3, "Fenomeno elettrico - (FENELE)".

Dehor e gazebo (DEHOR)

A condizione che sia assicurata la partita Fabbricato, ed indipendentemente dalla Formula di garanzia prestata e riportata sulla Scheda di copertura, si intendono assicurati anche i dehor e i gazebi posti all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di esso, aventi carattere accessorio rispetto all'attività esercitata per i danni materiali e diretti causati esclusivamente dai seguenti eventi:

incendio: a)

Copia per il Cliente

- b) fulmine, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) esplosione, implosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) urto di veicoli o di natanti, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché consequenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente estensione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;

- g) **fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adequate condutture ad appropriati camini;
- h) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro;
- i) da fenomeno elettrico, se reso operante sulla Scheda di copertura, con gli stessi limiti e condizioni previste alla Garanzia complementare di cui all'articolo IN.3, "Fenomeno elettrico (FENELE)".

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

IN.2.3 - Condizioni aggiuntive Forma Rischi Nominati

(operanti solo se è stata prescelta dall'Assicurato la Formulazione "Rischi nominati" di cui all'articolo IN.2.1.1 e solo se richiamate nella Scheda di copertura)

Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)

La Società a parziale deroga dell'articolo IN.6 - **Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettere** a) e b), indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono inoltre compresi i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso, dal Fabbricato e dal Contenuto; limitatamente alla partita Contenuto, nel caso in cui operi anche la Sezione "FR - Furto e Rapina", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera b) della Sezione "FR - Furto e Rapina" limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti nella suddetta Sezione.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione, scoppio.

Sono compresi in garanzia, sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo, i danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso; esclusivamente per quest'ultima tipologia di danno, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) da atti dolosi o vandalici subiti da dehor, gazebi e tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi Socio-politici e dolosi - (DOLDEH)

Se sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della Condizione Aggiuntiva "Eventi socio-politici e dolosi" è riportata la presenza "Estensione a Dehor e Gazebo", a parziale deroga del precedente articolo "Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)", sono inclusi, fino a concorrenza del limite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura, ed alle condizioni ivi previste, i danni da atti dolosi o vandalici, subiti da dehor e gazebi che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

Eventi atmosferici - (ATMOSF)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;
- b) con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 20.000 (ridotto a Euro 5.000 per i pannelli solari) per sinistro e anno assicurativo, i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro. Salvo quanto sopra espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.
- c) i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a Euro 10.000.

Sono infine inclusi nella presente garanzia, i danni alle tende frangisole, a bracci od a capottina, provocati dagli eventi atmosferici

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

anzidetti, purchè abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso. Tale estensione è prestata con detrazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- 1 intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
- 2 usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;
- 3 rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4 formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- 5 fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
- 6 mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- 7 cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- 8 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione:
- 9 valanghe, slavine, gelo, neve;

subiti da:

- 10. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 11. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere;
- 12. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
- 13. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
- 14. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
- 15. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 16. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;
- 17. da da dehor, gazebi e tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi Atmosferici - (ATMDEH)

A parziale deroga del precedente articolo "Eventi Atmosferici - (ATMÓSF)", sono inclusi, fino a concorrenza del limite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura, ed alle condizioni ivi previste, i danni da eventi atmosferici, subiti da dehor e gazebi che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

Vento e grandine su elementi fragili - (GRANDI)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni previste ai punti 15 e 16 della precedente Condizione Aggiuntiva "Eventi Atmosferici", congiuntamente alla quale la presente Condizione Aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- a. serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;
- b. lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

Grandine su veicoli all'aperto (GRAVEI)

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, nonché a parziale deroga delle Condizioni aggiuntive "Eventi atmosferici" (ATMOSF) e "Vento e grandine su elementi fragili" (GRANDI), si assicurano anche i danni materiali direttamente causati da grandine subiti da tali autoveicoli.

Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;
- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Sovraccarico neve - (SOVNEV)

La Società a parziale deroga dell'esclusione prevista al punto 9 della precedente Condizione Aggiuntiva "Eventi atmosferici - (ATMOSF)", congiuntamente alla quale la presente Condizione Aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il fabbricato sia conforme alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato relative ai sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.000.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Fuoriuscita di liquidi - (ACQUA)

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni:

- a) da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio;
- c) da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- d) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- e) da rottura di condutture interrate;
- f) da rottura degli impianti automatici di estinzione.

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- g) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- h) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

- La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:
- a) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- b) trabocco o rigurgito di fognature di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi:

i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato e) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 e con il massimo di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1) della presente Condizione Aggiuntiva, la Società indennizza le spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200.

In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore ad € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità assicurativa.

Indennità percentuale per interruzione di esercizio - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'articolo IN.6 - Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, **anche in eccedenza alle somme assicurate**, a deroga di quanto previsto all'articolo IFCE.9 - "Limite massimo dell'indennizzo", le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.**

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- 2 difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle.

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)

La Società a parziale deroga dell'articolo IN.6 - Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettera j), in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura per ogni giorno lavorativo di inattività, **purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.**

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

La Società non riconosce alcun indennizzo:

- per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni di chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata;
- per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti.

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare - (DAYINF)

In caso di infortunio subito da uno dei titolari dell'attività assicurata da cui consegue un ricovero presso un Istituto di cura, pubblico e/o privato della durata di almeno 3 giorni consecutivi tale da determinare l'interruzione momentanea totale o parziale dell'attività stessa, la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura in corrispondenza della voce "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" per ogni giorno lavorativo di inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

a Società non riconosce alcun indennizzo:

- per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni di chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata;
- per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento dell'infortunio subito dal titolare.

Ai fini dell'operatività della presente estensione, è necessario che siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) che l'infortunio risulti da idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso, nonchè copia della cartella clinica del ricovero:
- che il soggetto infortunato sia uno dei soci o titolari che operino abitualmente nell'attività assicurata. La garanzia non si intende operante per i familiari coadiuvanti nè per i soci di solo capitale che non partecipano all'esercizio dell'attività assicurata;
- 3) l'infortunio ed il successivo ricovero sia avvenuto in corso di validità del contratto.

Qualora il medesimo evento comporti il ricovero di due o più soggetti assicurati, la somma giornaliera corrisposta dalla Società a titolo di indennità rimane comunque quella riportata sulla Scheda di copertura, indipendentemente dal numero di soggetti ricoverati.

Rimangono esclusi dall'operatività della presente estensione, gli infortuni subiti dai soci e/o titolari che abbiano compiuto 70 anni di età.

La presente estensione, non è cumulabile con la precedente Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)".

Pertanto, in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, la presente "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare - (DAYINF)" sarà assorbita dalla "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)" finché coesistenti.

IN.2.4 - Condizioni aggiuntive Forma All Risks

(operanti solo se è stata prescelta dall'Assicurato la Formulazione "All Risks" di cui all'articolo IN.2.1.1 e solo se richiamate nella Scheda di copertura)

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi atmosferici e sociopolitici e dolosi - (DEH)

A deroga dell'articolo IN.6.1 - Delimitazioni di garanzia, punto 4) sono inclusi, fino a concorrenza del limmite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura, ed alle condizioni ivi previste, i danni da eventi atmosferici, e da eventi dolosi e socio-politici subiti da dehor e gazebi che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

A deroga dell'articolo IN.9 - Franchigia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

IN.3 Garanzie complementari

(operanti solo se espressamente riportate sulla Scheda di polizza)

Fenomeno elettrico - (FENELE)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'articolo IN.6 - "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche:
- b) dovuti a: usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.

Tale garanzia si intende operante anche in presenza della Sezione Elettronica.

Merci in refrigerazione - (REFRIG)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'articolo IN.6 - "Esclusioni", indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi o celle

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

frigorifere a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti a:

- 1) eventi garantiti con la presente sezione;
- 2) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con un massimo del 10% della somma assicurata.

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Incendio delle fustelle - (FUSTEL)

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata.

Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Ricorso terzi - (RICTER)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi dagli eventi che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risultano essere assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974,n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato . L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Incendio Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento. Per la parte di somma assicurata con la presente partita, vengono prestate le stesse garanzie rese operanti per la partita Contenuto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.4 - Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando peraltro convenuto che per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000. Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se previsto dall'attività indicata nella scheda di polizza.
- c) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

IN.5 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplodenti, materiali inflammabili e merci speciali L'esistenza nei locali dell'azienda di inflammabili, merci speciali ed esplodenti influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata alla Società.

E' tuttavia tollerata . in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) Infiammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- b) Merci speciali: per non più di 250 kg;
- c) Esplodenti: per non più di un 1 kg.

IN.6 - Esclusioni

Le esclusioni di polizza dipendono dalla Formulazione di garanzia prescelta dall'Assicurato (Rischi nominati o All Risks) e riportata sulla Scheda di copertura.

Esclusioni per Formula Rischi nominati

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
 prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione:
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio" (se rese operanti), ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili;
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio
 organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un
 danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di bloccodi scambi commerciali.

Esclusioni per Formula All Risks

Sono esclusi:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
 - 1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2 esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3 terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; frane, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
 - 4 inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazioni di acqua marina;
 - 5 trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, al di fuori dall'area di pertinenza aziendale; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni di:
 - 1 guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anomalo od improprio funzionamento del macchinario; s'intendono però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche;
 - 2 fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- 3 fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; sempreché non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c) i danni causati da o dovuti a:
 - 1 interruzione di reazioni termiche, isotermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - 2 mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
 - errata manovra;
 - effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - crolli, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati,
 - polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse:
 - 9 errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 - 10 mancata e/o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
 - 11 difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- si intendono comunque esclusi:
 - i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 - i danni causati da impiego di esplodenti o sminamento;
 - i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
 - i danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o loro tentativi, furto con destrezza, borseggio e taccheggio; anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi:
 - i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale chimica, biologica o nucleare, dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 - i danni di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
 - 8 i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
 - 9 i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

Sono inoltre esclusi

- 10. le perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riquardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili
- 11. sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di bloccodi scambi commerciali.

IN.6.1 - Delimitazioni di garanzia

Qualora sia stata prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura la Formulazione All Risks, ad integrazone di quanto riportato all'articolo che precede, valgono le seguenti delimitazioni di garanzia:

A) Relativamente ai danni diretti e materiali ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi,

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, la Società non indennizzerà i danni:

- 1) da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- 2) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati;
- 3) verificatisi in occasione di serrate;
- 4) a dehor, gazebo, tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa;
- B) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione del fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- C) Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da eventi atmosferici quali: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto, si intendo esclusi i danni subiti da:
 - 1 antenne, camini, ciminiere, recinti non in muratura, cavi aerei, gru, insegne, tende in genere e consimili installazioni esterne:
 - 2 cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi e silos in muratura ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - 3 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
 - 4 serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto se direttamente causati da grandine salvo quanto disposto dall'articolo 4.8.4 lettera e) Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti. I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, (accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento in deroga alla esclusione) alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non poste nelle vicinanze.
- D) Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve la Società non indennizza i danni:
 - 1) ai fabbricati (e loro contenuto) non conformi alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato, relative ai sovraccarichi di neve;
 - 2) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
 - 3) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
- E) Relativamente ai danni da gelo sono esclusi:
 - 1) quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica:
 - 2) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.
- F) Relativamente ai danni direttamente causati da allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature; La Società non indennizzerà i danni:
 - 1) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
 - 2) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
 - cose all'aperto;
 - 4) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato.
- G) Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- H) Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).
 Restano comunque esclusi:
 - 1) i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - 2) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - 3) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - 4) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

IN.7 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

IN.8 Limiti di indennizzo

Per il presente contratto valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000:
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto,con il massimo di Euro 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Limitatamente alla Formulazione All Risks, per gli eventi sotto riportati, la Società non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

- 1) 80% della somma rispettivamente assicurata alle singole partite per: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio;
- 2) 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 40.000 (ridotto a Euro 10.000 per i pannelli solari e fotovoltaici) per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati ai beni assicurati da eventi atmosferici

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

(grandine, pioggia, vento, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria o quanto da esso trasportato ed abbattuto) **ad installazioni esterne** quali, pannelli solari e fotovoltaici, cancelli, muri di recinzione, (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione;

- 3) 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per sovraccarico neve;
- 4) Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione;
- 5) Euro 20.000 per danni da gelo e danni da occlusione e intasamento di gronde e pluviali;
- 6) Euro 50.000 per i danni direttamente causati da allagamenti (non conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato) conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico;
- 7) **Euro 30.000 per:** i danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
- 8) Euro 10.000 per le spese di ricerca e riparazione di cui all'articolo IN.2.1.1 "Formule di garanzia" "Formula All Risks" oggetto dell'assicurazione, per sinistro e anno assicurativo.

IN.9 - Franchigia

Qualora sia stata selezionata la Formulazione All Risks, per ogni sinistro indennizzabile a termini della suddetta formulazione, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta il cui importo è riportato sulla scheda di copertura.

	Tabella riassu	ıntiva di limiti, fra	nchigie e scoperti
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Spese di demolizione e sgombero	Non previsto	Non previsto	10% Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di € 100.000 per sinistro
Spese di rimozione e ricollocamento	Non previsto	Non previsto	10% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione
Perdita del canone di locazione	Non previsto	Non previsto	10% SA Fabbricato e non oltre il termine di 6 mesi
Spese di perizia ed onorari del perito	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 5.000 per sinistro
Spese di riprogettazione	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 5.000 per sinistro
Spese ricostruzione archivi, documenti, registri	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Spese per il rifacimento di documenti personali	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro
Cose all'aperto	10	500	20% SA Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto - Sinistro da "evento socio-politico"	10	1.000	20% SA Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Merci presso terzi	10	300	20% SA Contenuto con il massimo di € 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Partecipazione a mostre e fiere	10	300	20% SA Contenuto con il massimo di € 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Centri commerciali - Spese condominiali a carico del Contraente	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 mensili ed € 3.000 per sinistro
Centri commerciali - indennità per chiusura negozio "leader"	Non previsto	Non previsto	30 giorni per sinistro ed annualità assicurativa
Autovetture all'aperto	10	1.000	Non previsto
Eventi socio-politici e dolosi - Danni ai serramenti in occasione di Furto tentato o commesso - danni ai serramenti	Non previsto	100	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi socio-politici e dolosi	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	80% delle SA Fabbricato e/o Contenuto
Dehors e Gazebo - Estensione ai danni da eventi Socio-politici e dolosi	15	500	Non previsto
Eventi atmosferici	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto
Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne (no pannelli solari)	Non previsto	500	10% SA Fabbricato con il massimo di € 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne - Pannelli solari	Non previsto	500	10% SA Fabbricato con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi atmosferici - Intasamento gronde e pluviali da insufficiente smaltimento in occasione di preciptazione	Non previsto	500	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa

	Tabella riassu	ıntiva di limiti, fra	nchigie e scoperti
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Eventi atmosferici - danni alle tende frangisole, a bracci od a cappottina	Non previsto	500	€ 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Dehors e Gazebo -Estensione ai danni da Eventi atmosferici	15	500	Non previsto
Vento e grandine su elementi fragili - danni da grandine a lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica	Non previsto	500	€ 15.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Vento e grandine su elementi fragili - veicoli all'aperto protetti da rete anti grandine	10	250	20% SA Partita Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa e con il massimo di € 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Vento e grandine su elementi fragili - veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine	10	250	20% SA Partita Contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro ed annualità assicurativa e con il massimo di € 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Sovraccarico neve	Non previsto	1.000	50% SA Fabbricato e/o Contenuto per sinistro ed annualità assicurativa
Fuoriuscita di liquidi	Non previsto	300	Non previsto
Fuoriuscita di liquidi - Rottura da gelo	Non previsto	300	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature	Non previsto	300	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Spese per ricerca e riparazione	Non previsto	200	€ 5.000 per sinistro ed € 10.000 per annualità assicurativa
Indennità percentuale per interruzione di esercizio	Non previsto	Non previsto	15% importo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio	Non previsto	3 giorni	Massimo 90 giorni per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di interruzione parziale indennità giornaliera ridotta del 50%
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - Per infortunio del titolare	Non previsto	3 giorni	Massimo 90 giorni per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di interruzione parziale indennità giornaliera ridotta del 50%
Dehors e Gazebo —Estensione ai danni da eventi atmosferici e Sociopolitici e dolosi (per Formula All Risks)	Non previsto	500	Non previsto
Fenomeno Elettrico	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto
Merci in refrigerazione	10	250	Non previsto
Merci in refrigerazione - smaltimento merce avariata	10	250	10% SA per sinistro ed annualità assicurativa
Ricorso terzi - Danni da interruzione di attività	Non previsto	Non previsto	10% del Massimale assicurato
Attività esercitata - merci non inerenti l'attività dichiarata	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Limiti di indennizzo - Valori e Preziosi	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Limiti di indennizzo - Oggetti d'arte	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto
Limiti di indennizzo - Cose particolari	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti				
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)	
Limiti di indennizzo - Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale	Non previsto	Non previsto	20% SA Contenuto	
Formulazione All Risk	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto	
Formulazione All Risks - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	80% SA alle singole partite per sinistro	
Formulazione All Risks - Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne (no pannelli solari e fotovoltaici)	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	10% SA Fabbricato con il massimo di € 40.000 per sinistro ed annualità assicurativa	
Formulazione All Risks - Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne-pannelli solari e fotovoltaici	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	10% SA Fabbricato con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa	
Formulazione All Risks - Sovraccarico neve	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	50% SA Fabbricato e Contenuto per sinistro	
Formulazione All Risks - Grandine - danni ai serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica.	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa	
Formulazione All Risks – danni da Gelo e da Occlusione ed intasamento di gronde e pluviali	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 20.000 per sinistro	
Formulazione All Risks - Allagamenti conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico.	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 50.000 per sinistro	
Formulazione All Risks - danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 30.000 per sinistro	
Formulazione All Risks – Spese di ricerca e riparazione	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa	

EL - ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

EL.1 - Cosa si assicura

Apparecchiature elettroniche (definizione)

Si assicurano esclusivamente le Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, smartphone e tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche di cui all'articolo EL.1, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100 .

Sono inoltre comprese:

- 1 Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
 - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- 2 I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
 - La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- 3. Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla Sezione 13 "Cosa fare in caso di sinistro" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.

EL.2.1 - Condizioni aggiuntive

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;
- 2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
 - L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente Condizione aggiuntiva, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 7.000.
La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. EL.8 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di € 5.000.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.3.2;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata :

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'articolo EL.2, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.3 - Delimitazioni operatività della garanzia

EL.3.1 - Caratteristiche del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

- c) i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.
- d) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

EL.3.2 - Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste all'articolo EL.3.1 lettere c) e d), mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) uso di chiavi false;

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso;tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione.

EL.4 - Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda:
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

EL.5 - Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le **relative percentuali** si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.6 - Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL.7 - Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

EL.8 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni :

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento,logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate:
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione:
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici;
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

- · virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
 Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di bloccodi scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità:
- · manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

EL.9 - Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura. La condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso, se rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.10 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante - , dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

EL.11 - Elettronica a Primo Rischio Assoluto - (ELEPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a deroga di quanto riportato all'art. EL.9 - "Forma di assicurazione", è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 - "Assicurazione parziale - regola proporzionale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scop.to%	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Garanzia Elettronica	10	100	
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati			3.000 euro
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati			3.000 euro
Spese e onorari Perito			10% dell'indennizzo con il massimo di 3.000 euro
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20		
Scoperti in casi particolari			
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25		
Supporto dati e software	10	250	15% indennizzo liquidabile con il massimo 7.000 euro
Indennità aggiuntiva			10% della somma assicurata con il massimo 5.000 euro
Impiego mobile			15% della somma assicurata. con il massimo di 1.000 euro

MC - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che cosa posso assicurare

MC.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, indennizza i danni indiretti subiti dall'Assicurato.

Contro quali danni posso assicurarmi

MC.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza un importo sino al massimo di quello indicato nella Scheda di polizza, per:

- la perdita di Margine di Contribuzione (vedasi Glossario) dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita (vedasi Glossario), nonchè
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita.

verificatesi a seguito di un danno indennizzabile in base alle Sezioni IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni, e/o EL - Elettronica (che costituiscono la cosiddetta Sezione di riferimento).

Fermo quanto previsto agli Articoli MC.4 - "Esclusioni" e MC.5 - "Delimitazioni e detrazioni".

MC.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

Oneri peritali

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonchè la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 15.000 per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all'Articolo MC.9 - "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Inoperatività delle Sezioni di riferimento

A parziale deroga di quanto contenuto nel testo della presente Sezione, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato anche per le perdite che possono derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella Sezione di riferimento, ma rientranti nella franchigia fissa ivi prevista oppure non indennizzabili come i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione.

Provvedimento imposto dalle Autorità

La Società risponde della perdita effettiva derivante da inattività, **per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni**, in seguito a divieto di accesso ai beni descritti nella polizza di riferimento, imposto dall'Autorità in conseguenza di un evento verificatosi e previsto dalle Sezioni di riferimento.

Oneri di liquidazione: onorari delle società di revisione

La garanzia è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato in caso di sinistro per gli onorari dovuti alla Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Norme che regolano il Contratto e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 25.000 per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all'Articolo MC.9 - "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MC.4 - Esclusioni

Sono escluse le perdite e le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:
 - causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario; rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
 - · di furto, rapina;
- b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto all'Articolo MC.3 "Provvedimento imposto dalle Autorità";
 difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali
 - regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti:

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni di riferimento.

MC.5 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di giorni indicati nell'Articolo MC.6 - "Franchigia Fissa".

1. Relativamente agli eventi sottoelencati la Società risponde delle perdite conseguenti, limitatamente al caso in cui detti eventi siano

coperti a termini della polizza di riferimento e abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della stessa, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione di fianco indicato:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio: 80% della somma assicurata:
- fenomeno elettrico fino al massimo di Euro 10.000;
- sovraccarico neve: fino a concorrenza del 40% della somma assicurata;
- eventi indennizzabili con la Sezione Elettronica: fino al massimo di Euro 50.000.
- 2. Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.

MC.6 - Franchigia Fissa

In caso di sinistro, liquidabile a termini della presente polizza, dall'ammontare dell'indennizzo verrà detratto un importo corrispondente ai primi 3 giorni d'inattività, compreso quello in cui si è verificato il sinistro stesso.

MC.7 - Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima di 6 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

MC.8 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro. L'attività si considera ripresa anche quando venga riattivata con tecniche diverse da quelle usate al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore portata economica.

La Società non è altresì tenuta a corrispondere indennizzo per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

MC.9 - Limite massimo di indennizzo

A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Articolo MC.11 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di Contribuzione. Obblighi di comunicazione", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione indicata in polizza non superiore al 30% della somma stessa.

MC.10 - Inoperatività della presente sezione

La presente sezione è automaticamente non operante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa. In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.

MC.11 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di Contribuzione. Obblighi di comunicazione Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, superiore o inferiore al 30%, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a eventuale successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1 la nuova somma assicurata;
- 2 l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata.

La Società emetterà altresì un atto di regolazione in cui verrà indicato l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza.

Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di evento dannoso occorso durante il periodo assicurativo, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di Contribuzione imputabile agli eventuali danni occorsi.

MC.12 - Determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione

La somma assicurata deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Il margine di contribuzione, ai fini assicurativi, si determina calcolando la differenza tra il totale della colonna di sinistra (ricavi di vendita più rimanenze finali) ed il totale della colonna di destra (rimanenze iniziali più l'insieme di voci variabili di quote variabili delle voci semivariabili) del questionario Mod. 23AP che fa parte integrante della presente polizza.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti				
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)	
Garanzia Elettronica	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	Entro il 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa	
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	Entro il 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa	
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	80% della SA	
Spese e onorari Perito	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	10.000	
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	40% SA	
Scoperti in casi particolari	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	50.000	

MT - MERCI - ATTREZZATURE TRASPORTATE

Che cosa posso assicurare

MT.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, vale per i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti.

Contro quali danni posso assicurarmi

MT.2 Rischio assicurato

I beni di cui al precedente articolo MT.1 sono assicurati per i danni materiali e diretti a seguito di:

MT.2.1 Incendio ed altri danni ai beni: incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purchè i beni assicurati siano imballati ed opportunamente stivati.

MT.2.2 Furto o rapina: esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati). Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MT.3 Esclusioni

Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, non sono indennizzabili i danni :

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.

Per la garanzia Furto e rapina, sono esclusi i danni :

a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;

b) ai veicoli;

c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;

MT.4 - Estensione territoriale

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MT.5 - Scoperto di garanzia

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.

MT.6 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti					
Garanzia	Scop.to % Franchigia / Minimo di Limite di indennizzo scoperto Euro				
Scoperto di garanzia	20%	250			

CR - CRISTALLI VETRI ED INSEGNE

Che cosa posso assicurare

CR.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma riportata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza .

CR.4 - Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Lastre		100	4.000 euro per singola lastra

RC - RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi(RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera(RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato(RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatesi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti. Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera

La garanzia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, vale:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli addetti, alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, gli infortuni cagionati agli addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base del D.P.R. 30 giugno 1965.

L' assicurazione inoltre comprende:

- 3) per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965;
- 4) per il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000 per sinistro con il limite di Euro 250.000 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

L'assicurazione di cui al presente punto 4, non vale per:

- 1) gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a): alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b):alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.

3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Inoltre la garanzia RCO - Responsabilità Civile verso prestatori d'opera, vale anche per l'inesatta interpretazione di norme INAIL. Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

RCFAB - Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i danni i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.** Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

RC.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RC.2, ed in relazione alle garanzie ivi previste e rese operanti sulla Scheda di copertura, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

Azioni di rivalsa INPS -(RIVALS)

Ai fini della garanzia RCO, l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Danni alle cose - (DANCOS)

a) Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

b) Danni ai veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto merci -ad eccezione di natanti ed aeromobili -e veicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, purché non derivanti dalla circolazione di altri veicoli come previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Danni da circolazione - (CIRCOLA). L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli consequenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

c) Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; il limite di indennizzo è di Euro 10.000 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite indennizzo di Euro 250.000.

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.

Estensione del novero di terzi - (NOVERO)

Ai fini della garanzia RCT e/o RC della Proprietà del Fabbricato, sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto e fornitori -che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i dipendenti degli stessi.

Lavoratori autonomi utilizzati nell'impresa - (LAVAUT)

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, ai fini della garanzia RCO (se resa operante), gli stessi sono considerati terzi, **nei limiti del relativo** massimale, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato.

Rimangono invece sempre escluse dalla validità della presente "Condizione sempre operante" le malattie professionali.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni

corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, escluso il dolo. Per polizze il cui premio è calcolato su numero addetti, la presente "Condizione sempre operante" si intende valida per massimo 3 lavoratori autonomi impiegati non contemporaneamente dall'Assicurato nel corso del periodo assicurativo.

Per polizze il cui premio è calcolato sul fatturato, la presente "Condizione sempre operante" si intende valida senza vincoli legati al numero di prestatori autonomi impiegati dall'Assicurato.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

Coincidenza Proprietà del Fabbricato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;

esistenza, nell'ambito dell'esercizio commerciale, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente:

proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza;

centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione.

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Rischio smercio - (SMERCI)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Relativamente alle farmacie, la validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati da prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio.

Qualora attivata la sezione RC Prodotti, relativamente ai prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, la presente condizione speciale non si intende operante.

Committenza auto - (COMAUT)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

L'assicurazione comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RC.6 - "Persone non considerate terzi", lettera a).

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Perdite Patrimoniali da violazione Privacy - (PRIVAC)

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 10.000.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo pari al 5% del massimale per sinistro.

Inquinamento accidentale - (INQACC)

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione i viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000.

Qualora attivata la sezione RC Inquinamento, la presente condizione speciale non si intende operante.

Garanzia Attività presso terzi - (TERZI)

Ai fini della garanzia RCT:

a) Attività presso terzi

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'attività esercita presso terzi con esclusione delle attività di installazione. Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

b) Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000. c) Danni a cose nell'ambito dei lavori.

L'assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

Danni da circolazione - (CIRCOLA)

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 per veicolo danneggiato.

Misuratori fiscali - (FISCO)

L'attività del Contraente consiste nell'installazione, vendita, manutenzione e riparazione di bilance e registratori di cassa e verificazione periodica su misuratori fiscali. L'attività è coperta da assicurazione di responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio di verificazione periodica su misuratori fiscali senza applicazione di franchigia, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28/07/2003 allegato IV, P 1.4.

Estensioni diverse - (VARIE)

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo i rischi derivanti:

- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand:
- dall'esistenza della mensa aziendale e di bar, di macchinette automatiche di distribuzione di cibi e bevande, accessibile anche ad estranei. Limitatamente al caso di intossicazioni alimentari i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
- dal servizio sanitario di primo soccorso e antincendio sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali;
- dall'impiego di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici.

Fabbricato attualmente in corso di costruzione o ristrutturazione - (COSTRU)

Qualora sulla Scheda di copertura, alla Voce "Cosa assicuriamo", venga riportata, come descrizione dell'attività, "Fabbricato in corso di costruzione / ristrutturazione", la Società prende atto che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione.

Fermo quanto sopra, la garanzia "RCFAB – Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricati nei quali si svolge l'attività", sempre che sia stata resa operante, vale esclusivamente per la responsabilità in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, del fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, configurandosi un mutamento nel rischio, il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a procedere ad una sostituzione di polizza per aggiornare il rischio assicurato in base alla nuova destinazione funzionale del fabbricato.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Responsabilità Civile delle Aree gioco per bambini (GIOCHI)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato .

La presente garanzia opera a condizione che:

- siano rispettate le normative in materia di sicurezza previste dalla legislazione vigente relativamente alle attrezzature da gioco per bambini;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;
- la presenza di tale area giochi rivesta carattere di accessorietà rispetto all'attività principale.

Responsabilità Civile attività accessoria di catering (CATERI)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività di catering svolta in modo secondario e accessorio all'attività principale e sempreché attinente alla stessa.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;
- con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa per i soli danni da incendio.

Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata (SWIMM)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà;
- dalla conduzione, ma solo qualora sulla Scheda di copertura sia stata resa operante la garanzia RCT;

di piscine situate nell'area di di pertinenza dell'attività assicurata, a condizione che il suo accesso sia riservato esclusivamente ai clienti dell'attività principale assicurata, rispetto alla quale tale impianto deve avere necessariamente carattere accessorio. Sono in ogni caso esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove.

Responsabilità Civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza (BEAUTY)

Qualora l'attività riportata sulla Scheda di copertura risulti essere:

- Parrucchiere e Barbiere od,
- Istituti bellezza, estetisti senza assistenza medica, solarium vendita cosmetici NO tatuaggi/piercing,

l'assicurazione è estesa ai:

- a) danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestati anche presso il domicilio degli stessi;
- b) danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico purché:
 - l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato

entro 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza;

• l'Assicurato, o le persone di cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta. La presente Condizione sempre operante è prestata con applicazione di uno franchigia di euro 250 e con un limite di indennizzo di Euro 200.000.

Copresenza garanzia RCT/RCO - (COPRCT)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite di indenizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.

RC.4 - Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

Responsabilità civile installazione presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'installazione presso terzi dei prodotti venduti, ma esclude i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione (372008)

(per le sole attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera i), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - (POSTGE)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 250.000 per danni a persone.

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate(COSTRA)

A deroga di quanto previsto all'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera g), l"assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Responsabilità civile da Furto (RCFUR)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.

La presente assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo indennizzo di Euro 50.000.

Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.

Lavanderie e stirerie(STIRO)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250, ed il limite di indennizzo di Euro 10.000.

Commercio ambulante (AMBUL)

L'assicurazione è estesa all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee. L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività Commerciale assicurata. Sono

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività Commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate all'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute o possedute, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000.

Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovantisi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilitazione dell'esercizio mobile, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 150 ed il limite di indennizzo di Euro 5.000. Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico (RCBENZ)

Qualora sulla Scheda di copertura sia indicata la Condizione Aggiuntiva "Responsabilità Civile dei distributore di carburante e stazioni di servizio", a deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250.

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari.

L'assicurazione è operante per i danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi. Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto:
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

Malattie professionali - Estensione temporale(MALTEM)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo RC.2 - "Rischi assicurati", "RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera". L'assicurazione è estesa alle malattie professionali che si manifestino entro 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia (GUARDA)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l''assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e fino alla concorrenza di Euro 250 per singolo danneggiato, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis, 1786 c.c. ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

Toelettatura - Danni agli animali (TOLETTA)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni agli animali in consegna e custodia all'Assicurato, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove il medesimo svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione, che siano causa diretta dei trattamenti ricevuti.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, incendio, contagio. Questa estensione è prestata sino a concorrenza di Euro 2.500 per animale, con il limite di Euro 15.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini, risciò (RCBICI)

Si comprende l'attività di noleggio biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse, con esclusione dei danni derivanti da vizio originario del prodotto e dei danni da esercizio delle bici noleggiate; è pertanto esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro per danni a cose.

Tatuatori - Limitazione alla responsabilità della conduzione(TATTOO)

L'assicurazione di responsabilità civile è limitata esclusivamente ai danni derivanti dalla conduzione dello studio di tatuaggi.

Rimangono esclusi i danni derivanti dall'esercizio professionale dell'attività di tatuatore.

Responsabilità Civile per attività di alloggio accessoria ad attività di somministrazione (RCSOMM)

L'assicurazione comprende l'attività di alloggio esercitata dall'Assicurato, a condizione che questa si configuri come completamento dei servizi offerti alla propria clientela, ed **abbia carattere di accessorietà** rispetto all'attività principale di somministrazione di cibi e bevande oggetto dell'assicurazione.

- Ai fini dell'operatività della presente Condizione aggiuntiva è necessario che: l'attività di alloggio sia esercitata in conformità e con le modalità previste dalle leggi che regolano la materia e successive integrazioni e/o modificazioni;
- i titoli autorizzativi in forza dei quali viene esercitata l'attività accessoria di alloggio devono essere intestati o comunque direttamente ed esclusivamente riconducibili al Contraente.

La garanzia comprende inoltre i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate e non all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile

La copertura per i danni alle cose portate nell'esercizio, consegnate e non all'Assicurato, viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, col minimo assoluto di euro 200. In nessun caso la Società, per tale estensione, sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, somma superiore, di euro 20.000.00.

Tale estensione:

- per i preziosi si intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suindicata;
- non si intende operante per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Agli effetti dell'applicazione del suindicato limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) - (CUSTOD)

A parziale deroga dell'art. RC.6 h), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RC.6 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione;
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dell'Unione Europea.

RC.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

RC.7 - Pluralità di assicurati

Il massimale rimane unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Danni da circolazione - (CIRCOLA)
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 Inquinamento accidentale (INQACC);
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 Garanzia Attività presso terzi (TERZI), lettera b) nonchè da quanto previsto alla Condizioni Aggiuntive "Commercio ambulante", di cui all'articolo RC.4;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 Garanzia Attività presso terzi (TERZI), lettera c);
- i) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 "Rischio smercio (SMERCI)";
- k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento,

vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- I) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di impianti sportivi, salvo quanto previsto alla condizione "Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata" di cui all'articolo RC.3 - Condizioni sempre operanti.
- q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- s) consequenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) derivanti da proprieta uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- w) causati da (o connessi a) virus informatici;
- x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di bloccodi scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RC.9 - Franchigia

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura. Restano ferme le franchigie od i minimi di scoperto di importo superiore eventualmente previste nelle presenti condizioni.

RC.10 - Determinazione del premio

RC.10.1 - Contratto stipulato sulla base del numero di addetti - Variazione del numero di addetti

Qualora il contratto non preveda "regolazione del premio", la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura, il premio di polizza è determinato sulla base del numero addetti indicato in polizza.

A tal fine, Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione.

Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Se nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.3 - "Aggravamento del rischio".

Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:

- una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
- due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.

RC.10.2 - Contratto stipulato sulla base del fatturato

Se dalla Scheda di copertura, risulta che il contratto è a regolazione del premio, vale quanto di seguito riportato:

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base al fatturato, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (fatturato), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.

À tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero."

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

- 1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).
- 2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
- 3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
- 4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

	Tabella riassu	ntiva di limiti, frar	nchigie e scoperti
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
RCO – Malattie professionali	Non previsto	Non previsto	€ 500.000 per sinistro con il limite di € 250.000 per persona danneggiata
RDanni ai veicoli in sosta	Non previsto	250 per veicolo danneggiato	50.000 per sinistro
Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)	10	250	€ 10.000 per ogni danneggiato con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	250.000 per sinistro
Lavoratori autonomi utilizzati nell'impresa	Non previsto	€ 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato	Non previsto
Committenza auto	Non previsto	500	Non previsto
Perdite patrimoniali da violazione Privacy	10	Minimo di € 500 ed il massimo di € 10.000	5% del massimale per sinistro
Inquinamento accidentale	10	1.500	150.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi - Danni da incendio	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Danni da circolazione	Non previsto	€ 500 per veicolo danneggiato	Non previsto
Responsabilità civile attività accessoria di catering - Danni a cose	10	250	Non previsto
Responsabilità civile attività accessoria di catering - Danni da incendio	10	€ 250 per i danni a cose	50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Responsabilità civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza - Danni alle cose dei clienti	10	250	50.000 per sinistro
Responsabilità civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza - Danni corporali	10	250	100.000 per sinistro
Copresenza garanzia RCT/RCO	Non previsto	Non previsto	Massimale RCT
Responsabilità civile installazione presso terzi	Non previsto	Non previsto	100.000 per sinistro
Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione (37/2008)	10	500	€ 100.000 per sinistro per danni a cose ed € 1.000.000 (od entro il massimale riportato sulla Scheda di copertura se inferiore) per sinistro per danni a persone
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	€ 100.000 per sinistro per danni a cose ed € 1.000.000 (od entro il massimale riportato sulla Scheda di copertura se inferiore) per sinistro per danni a persone

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti				
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)	
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10	500	100.000 per sinistro	
Responsabilità civile da Furto	10	250	50.000 per sinistro	
Lavanderie e stirerie	10	250	10.000 per sinistro	
Commercio ambulante - Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato	10	500	100.000 per sinistro	
Commercio ambulante - Danni subiti dai mezzi di trasporto ed alle cose trovantesi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, ecc.	10	150	5.000 per sinistro	
Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, ecc Danni subiti dai veicoli in consegna ecc.	Non previsto	250 per danni a cose	Non previsto	
Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, eccattività di rifornimento di carburante ecc.	Non previsto	250 per danni a cose	5.000 per veicolo	
Servizio di guardaroba - Danni a cose in consegna e custodia	Non previsto	Non previsto	250 per singolo danneggiato	
Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini risciò	Non previsto	250 per sinistro per danni a cose	Non previsto	
Toelettatura – Danni agli animali	Non previsto	500	€ 2.500 per animale con il limite di € 15.000 per annualità assicurativa	
Responsabilità civile per attività di alloggio accessoria ad attività di somministrazione – Danni alle cose portate nell'esercizio	10	250 per danneggiato	€ 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Per i "preziosi" il limite di indennizzo è il 50% della somma di cui sopra	
Danni alle cose in consegna e custodia	20	500	€ 20.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa	
Danni alle cose su cui si eseguono i lavori	20	500	€ 20.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa	

RP - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Che cosa posso assicurare

RP.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da prodotti difettosi dopo la loro consegna, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore nell'ambito dell' attività assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi

RP.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatesi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- Errata concezione / progettazione
- Errate, omesse o carenti istruzioni d'uso
- Errata o difettosa conservazione
- Errato o difettoso imballaggio

Danni da interruzione

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ed **entro il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa.**

RP.3 Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Danno al prodotto finito - (PROFIN)

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta - (EXPOCC)

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. Premesso che l'assicurato non esporta direttamente i prodotti assicurati in Usa/Canada, per i danni verificatisi in Usa e Canada provocati da prodotti esportati da terzi, lo scoperto è quello specificamente indicato nella scheda di polizza.

Danni da mancato freddo - (NOFRE)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RP.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RP.5 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per le polizze di durata inferiore all'anno per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

RP.6 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

In caso di «sinistro in serie», la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre 1 anno dalla stessa.

RP.7 Scoperto

Copia per il Cliente

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di

(da conservare insieme al Set Informativo)

copertura.

RP.8 Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore:
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- I) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- t) i danni a carattere punitivo;
- u) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- v) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- x) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- w) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- y) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- z) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata; aa)causati da (o connessi a) virus informatici:
- ab) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- ac) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- ad) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - · aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RP.9 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque U.S.A., Messico e Canada

RP.10 – Individuazione del fatturato e sua variazione

Il premio della presente sezione di polizza è determinato applicando sul fatturato la tassazione indicata sulla Scheda di polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il fatturato massimo previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il fatturato effettivamente conseguito nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il fatturato effettivamente conseguito fosse differente dal fatturato dichiarato al momento della stipula,

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'articolo NC.3 – "Aggravamento del rischio". La Polizza verrà sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'articolo NC.4 - "Diminuzione del rischio".

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

- 1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10%, che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2)
- 2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
- 3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti				
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo	
Scoperto di garanzia	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura		
Danni da interruzioni o sospensioni di attività			150.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo	
Danno al prodotto finito	10	2.500	30% del massimale con un massimo di euro 250.000	
Danni da mancato freddo	10	5.000	100.000	

RI - SEZIONE RC INQUINAMENTO

Che cosa posso assicurare

RI.1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

RI.2 - Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose, danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento, in conseguenza di fatti verificatesi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1.

RI.2.1 - Spese di neutralizzazione e contenimento.

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa estensione viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

RI.3 Condizione Aggiuntiva

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Spese di bonifica

L'assicurazione è estesa alla bonifica ed al ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso.

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo pari al 10% del massimale.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RI.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio:
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

RI.5 - Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per periodo assicurativo;
- b) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento. La garanzia di cui all'art. 10.1, lett. c), si intende prestata con limite di indennizzo pari al 30% del massimale.

RI.6 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

RI.7 - Scoperto

Fermo quanto previsto dal precedente articolo RI.2.1, rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 %, del massimale.

RI.8 - Esclusioni

Copia per il Cliente

L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese per:

- a) la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso, salvo quanto previsto alla Condizione Aggiuntiva "Spese di bonifica" di cui all'articolo RI 3:
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante

la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;

- e) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- f) derivanti da alterazione di carattere genetico alla persona;
- g) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- h) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- i) consequenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per
 prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di
 avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono
 intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- I) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto;
- m) consequenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- n) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- o) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- p) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- q) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- r) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- s) causati da (o connessi a) virus informatici;
- t) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - · virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- u) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- v) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità:
 - · manutenzione preventiva;
 - · eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RI.9 - Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

RI.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione RC inquinamento è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RI.11 - Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base al fatturato, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (fatturato), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero."

b) Premio anticipato

Copia per il Cliente

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

(da conservare insieme al Set Informativo)

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

- 1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).
- 2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
- 3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
- 4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	Non previsto	Non previsto	10% Massimale indicato in polizza, per sinistro
Spese di bonifica	10	Con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 per mille del Massimale	10% Massimale indicato in polizza, per sinistro

TL - TUTELA LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL. 1 - Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto e riportato sulla Scheda di copertura, e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima:
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali:
- le spese d'indagine nel procedimento penale;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 - Prestazioni garantite - "Copertura Base"

Qualora sulla Scheda di copertura venga riportata la Formula "Copertura Base", le garanzie previste all'TL.1 – "Spese legali e peritali assicurate" valgono per:

- a) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- c) Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- d) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'TL.4 Esclusioni, lett. f).

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Copertura Estesa - (ESTESA)

Qualora sulla Scheda di copertura sia riportata la Formula "Copertura Estesa", e sia stato corrisposto il relativo premio, le garanzie previste all'TL.1 - Spese legali e peritali assicurate" valgono, oltre che per quanto previsto dalla "Combinazione Base" che precede, anche per:

- e) Sostenere controversie per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Impresa assicurata. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
- f) Sostenere l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato.
- g) Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
- h) La garanzie è altresì operante per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
 - alla registrazione del dominio web del Contraente.

La prestazione di cui alla presente lettera h) vale esclusivamente a favore del Contraente.

Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti(VERTENZ)

Le garanzie vengono prestate al Contraente, se espressamente indicata l'opzione "Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti" sul frontespizio di polizza e corrisposto il relativo premio, anche per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

Copia per il Cliente

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

TL.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalla presenti Norme che regolano il Contratto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'TL.2 Prestazioni garantite "Copertura Base", punto d);
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività salvo quanto previsto alla Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- limitatamente al punto b) dell'articolo TL.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro
 costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa
 in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

TL.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

A parziale deroga di quanto sopra le prestazioni di cui ai punti b) e c) dell'articolo TL.2 - Prestazioni garantite - "Copertura Base" valgono per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

TL.6 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di guesti ultimi.

TL.7 - Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.8 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durate il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'articolo SXTL.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti				
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo	
Copertura Estesa - Controversi verso fornitori relative a ristrutturazioni edilizie	Non previsto	Non previsto	5.000 €	
Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti	Non previsto	Non previsto	Due casi per anno assicurativo	

AS - ASSISTENZA

Che cosa posso assicurare

La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 - Prestazioni fornite

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

b) Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso il fabbricato assicurato indicato in polizza, un elettricista per la riparazione del danno. La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

d) Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

e) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltrechè interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

f) Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza sino alla concorrenza massima di Euro 500 (IVA inclusa) per singolo evento. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.

Modello: 21AP Edizione: 07/2019

g) Rientro anticipato

Nel caso di danni al fabbricato assicurato derivanti da furto, allagamento, incendio o esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) fino a concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa). Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 - Condizioni di erogazione delle prestazioni

La Società

- per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e
- per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza
- si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni di seguito specificate, relative al servizio di pronta Assistenza, vengono quindi prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa esterna che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa. La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Struttura Organizzativa autorizzata ai termini di legge. In tal caso, sarà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale Struttura Organizzativa, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

AS.4 - Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

AS.5 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni di assistenza suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio:
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri
 sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi,
 sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia
 in rapporto con tali eventi.

	Tabella riassu	ntiva di limiti, fran	nchigie e scoperti
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Limite alle prestazioni	Non previsto	Non previsto	Per ciascuna garanzia, massimo 3 volte per anno assicurativo
Invio di un idraulico	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Invio di un termoidraulico	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Invio di un elettricista	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Danni da acqua	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Servizio di vigilanza	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Rientro anticipato	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro

GARANZIE CATASTROFALI (CS)

Che cosa posso assicurare

CS.1 La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato e/o Contenuto, e sempre che sia stato pagato il relativo premio) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- Terremoto
- Inondazione ed alluvione

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 Garanzie operanti

Terremoto: indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

Inondazione ed Alluvione: La garanzia Inondazione ed alluvione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

La Società rimborsa inoltre, **se conseguenti ad evento indennizzabile** in base alla presente Sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. **Tale** estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.3 Esclusioni e limiti di indennizzo

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti:

Esclusioni:

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- I) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

Limiti di indennizzo

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

Per la garanzia Alluvione ed Inondazioni valgono le seguenti:

Esclusioni:

Copia per il Cliente

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; diretto effetto di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all'aperto;
- g) a fabbricati costruite in aree golenali

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

(da conservare insieme al Set Informativo)

- h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento
- i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
- I) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.
- m) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili;
- n) alle merci la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm;

Limiti di indennizzo

Agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

CS.4 Forma dell'Assicurazione

Le garanzie della presente Sezione, per entrambe le Partite Fabbricato e/o Contenuto, se rese operanti e se è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Terremoto			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Sch	eda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro			10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 40.000
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato			10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 10.000

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IFCE - Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Cristalli Vetri ed Insegne, Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.2 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni,fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

IFCE.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilità il progresso;

perde il diritto all'indennizzo.

IFCE.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

IFCE.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

Copia per il Cliente

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo IFCE.2 "Obblighi dell'Assicurato";
- 4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo IFCE.6 "Determinazione del danno";
- 5 procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Articolo IFCE.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali

rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

IFCE.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

- Fabbricato: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultatoil valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (valore a nuovo). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.
- Contenuto:
- Macchinario, attrezzature, arredamento: stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il costo di rimpiazzo a nuovo cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (valore a nuovo). Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso

determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da queste un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante; Per le "apparecchiature elettroniche" la determinazione del danno indennizzabile avverrà sulla base del valore a nuovo senza l'applicazione del suddetto limite per tutti i beni acquistati nei 5 anni precedenti l'accadimento del sinistro.

- Merci: si stima deducendo dal loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per le merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili (selling price).
- Cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotti in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- Titoli di credito:
- salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento -se consentita -i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- Lastre: stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione delle regola proporzionale.

IFCE.7 - Assicurazione parziale - regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio, Elettronica, Garanzie Catastrofali).

In caso di assicurazione nella forma a Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente articolo IFCE.6 "Determinazione del danno", risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al
momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto
fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.).

IFCE.8 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale - regola proporzionale" qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, di oltre il 20% le correlative somme assicurate. In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (la somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'articolo NC.12 - "Difesa dall'inflazione - indicizzazione".

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

IFCE.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'articolo IN.2.1.2 - "Altre spese indennizzabili", a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

IFCE.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto una procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi previsti ai punti IN.6 Esclusioni lett. k) della Sezione Incendio ed Altri danni ai beni, articolo EL.8 - Esclusioni lettera c) della Sezione Elettronica, FR.10 - "Esclusioni" lettera b) della Sezione Furto e Rapina, CR.3 - Esclusioni punto 5) della Sezione Cristalli vetri ed insegne.

IFCE.11 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi l'importo complessivo di:

• Euro 25.000 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio;

• Euro 5.000 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Rapina ed Elettronica. L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000.

IFCE.12 - Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in consequenza del sinistro.

IFCE.13 - Riduzione delle somme assicurate e reintegro

(operante per la Sezione Furto e Cristalli)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo NC.6 - Recesso in caso di sinistro.

IFCE.14 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

IFCE.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IFCE.16 Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma QUICK RESTARTBENPOWER

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER garantendosi i sequenti vantaggi:

- garantendosi i seguenti vantaggi:

 Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BENPOWER.

Come attivare il servizio QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BENPOWER fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BENPOWER identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione BENPOWER S.r.l. non prevista dal programma PROGRAMMA QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER sarà
 oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BENPOWER (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi).
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi.
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici Risanamento di fabbricati civili ed industriali Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BENPOWER opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BENPOWER resta ad esclusivo carico della stessa.
- BENPOWER opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BENPOWER non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è BENPOWER

BENPOWER è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. BENPOWER effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. BENPOWER, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a BENPOWER di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BENPOWER mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

SXMC - Sezioni Danni da interruzione (Margine di contribuzione)

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXMC.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

SXMC.2 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

SXMC.3 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente articolo SXMC.2 "Determinazione del danno" sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

SXMC.4 - Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività di vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

SXMC.5 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

SINRC - Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Inquinamento, Responsabilità Civile Prodotti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SINRC.3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

SINRC.4 - Procedura per la valutazione del danno

Limitatamente alla garanzia di cui all'articolo RI.2.1 - Spese di neutralizzazione e contenimento, in caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

SXTL - Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXTL.1 - Obblighi in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

SXTL.2 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede

- l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

SXTL.3 - Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, **e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

SXAS - Sezione Assistenza

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXAS.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538);
- Fax: +39 02 66100944;
- Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando;
- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
- il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto . Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.

SXAS.2 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione.